



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale

PROGETTO DI PAI DISTRETTUALE FRANE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**Testo emendato rispetto al testo adottato con Delibera della Conferenza Istituzionale
Permanente n. 58 del 31 luglio 2025.**

REVISIONE DEL 31 MARZO 2026

Sommario

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Ambito, finalità e contenuti	3
Art. 2 – Efficacia e riferimento ad altre prescrizioni	5
Art. 3 - Elaborati di Piano	6
Art. 4 - Definizioni	7
PARTE SECONDA – PRINCIPI GENERALI E PRESCRIZIONI QUADRO	13
Art.5 – Criteri generali di assetto geomorfologico	13
Art.6 – Rapporti con la pianificazione urbanistica e territoriale.....	14
PARTE TERZA – PRESCRIZIONI PER LE AREE DI PERICOLOSITÀ E DI RISCHIO DA FRANA.....	17
Art. 7 - Articolazione delle aree a pericolosità da frana	17
Art. 8 - Disposizioni comuni.....	19
Art. 9 - Disciplina delle aree di versante a pericolosità molto elevata (P4)	20
Art. 10 - Disciplina delle aree di versante a pericolosità elevata (P3)	26
Art. 11 - Disciplina delle aree di versante a pericolosità media (P2) e bassa (P1)	32
PARTE QUARTA - ELEMENTI GEOMORFOLOGICI POTENZIALMENTE PERICOLOSI.....	35
Art. 12 - Aspetti generali.....	35
Art. 13 - Aree di attenzione da frana	36
Art. 14 - Cavità sotterranee - sprofondamenti – cavità di origine antropica e/o naturale	36
Art. 15 - Scarpate.....	37
Art. 16 - Frane non cartografabili	37
Art. 17 - Atlante del rischio da frana dell'ex PAI del bacino del F. Tevere	38
PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI COMUNI DI COORDINAMENTO, AGGIORNAMENTO DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ E MODIFICHE AL PIANO, NORME TRANSITORIE E FINALI	39
Art. 18 – Oggetto dei pareri di AUBAC.....	39
Art. 19 – Modalità di richiesta ed espressione del parere da parte di AUBAC	39
Art. 20 – Procedure di aggiornamento dei perimetri e dei livelli di pericolosità e di rischio	41
Art. 20-bis – Aggiornamenti su base regionale e casi speciali di aggiornamento del quadro conoscitivo.....	46
Art. 20-ter – Procedura di modifica del PAI distrettuale frane	48
Art. 21 – Consultazione preliminare di AUBAC e accordi di collaborazione	50
Art. 22 - Cessazione di efficacia e disapplicazioni, norme transitorie e finali.....	51
Allegati da 1 a 5	57

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito, finalità e contenuti

1. Il “Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell’Appennino centrale per la gestione del rischio da frana”, di seguito denominato PAI **distrettuale frane**, o anche PAI frane, definisce e disciplina l’assetto geomorfologico del distretto idrografico **dell’Appennino** centrale costituito dai bacini idrografici di cui all’art. 64, comma 1, lettera d), del **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, nonché dalle porzioni comunque comprese all’interno dei limiti amministrativi del distretto per effetto del Decreto Ministeriale MATTM 8 agosto 2018.
2. Il PAI distrettuale frane costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino centrale e sostituisce **interamente**, per quanto riguarda l’assetto **geomorfologico**, i previgenti PAI elaborati secondo le disposizioni della legge **18 maggio 1989, n.183, anche in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e s.m.i.** Le sue disposizioni si applicano all’intero territorio ricadente all’interno dei confini del distretto idrografico dell’Appennino centrale.
3. Il PAI distrettuale frane è redatto, adottato e approvato ai sensi degli artt. 65, 66, 67 e 68 del d.lgs. n. 152/2006.
4. Il PAI distrettuale frane ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, tenendo conto delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato, le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo.
5. In coerenza con le finalità generali di cui al comma 4, il presente PAI Distrettuale Frane persegue per fasi, in un’ottica di piano dinamico, i seguenti obiettivi:
 - a. la ricognizione dei fenomeni comunque censiti nei PAI previgenti, l’individuazione e la perimetrazione delle aree in dissesto per pericolosità da frana e valanga e l’attribuzione, secondo criteri omogenei, di livelli diversificati di pericolosità e di rischio, **ivi inclusa l’assunzione nel quadro conoscitivo delle perimetrazioni valanghive censite dalle Regioni ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019 e s.m.i., nonché degli elaborati cartografici tematici di base e dei quadri conoscitivi assunti dai PAI previgenti e dalle banche dati regionali (tra cui, ove disponibili, la Carta geomorfologica e la Carta inventario dei fenomeni franosi), come documentato nella Relazione generale e nelle Appendici,**

- che non costituiscono, di per sé, elaborati prescrittivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Piano**, nonché la mappatura delle aree individuate nei singoli PAI previgenti come fenomeni non direttamente classificabili per livello di **pericolosità** secondo la metodologia del PAI distrettuale, o non direttamente riconducibili a fenomeni di dissesto gravitativo di versante, o non significativi;
- b. la definizione di norme d'uso del territorio omogenee a scala distrettuale e superamento della disciplina dell'assetto geomorfologico dei previgenti Piani di Assetto Idrogeologico regionali, interregionali e nazionali;
 - c. la mitigazione delle condizioni di pericolosità e di rischio da frana mediante azioni di natura non strutturale e strutturale;
 - d. la rappresentazione, in base a criteri omogenei nel distretto, delle condizioni di rischio specifico associate alle aree a pericolosità da frana, al fine di consentire la **definizione** degli interventi strutturali e delle misure non strutturali necessari alla tutela omogenea delle popolazioni, dei beni, del patrimonio storico-culturale ed ambientale, delle attività economiche, delle infrastrutture e in generale degli elementi esposti alle pericolosità individuate dal Piano;
 - e. l'aggiornamento continuo del quadro conoscitivo, mediante l'acquisizione di nuove informazioni e la rivalutazione di quelle esistenti, secondo procedure omogenee a scala di distretto;
 - f. lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di metodologie per la unificazione degli standard di individuazione, classificazione e riclassificazione dei fenomeni franosi.
 - g. **il contrasto al consumo di suolo e la promozione della rinaturazione dei suoli urbanizzati e periurbani, quali misure di prevenzione e riduzione della vulnerabilità territoriale, in coerenza con le politiche nazionali e regionali di settore.**
6. Per le finalità di cui al comma 5, gli organi tecnici dell'Autorità operano in raccordo con le Regioni sia nella definizione delle metodologie, sia nella definizione ed applicazione degli standard unificati.
7. In sede di prima applicazione sono adottati, quali **standard metodologici** di ricognizione unificati a scala di **distretto**:
- a) la "Scheda Rilevamento Frane", di cui all'Allegato 5 alle presenti Norme, per il censimento e la caratterizzazione dei fenomeni franosi;
 - b) le **Linee Guida AUBAC** per l'utilizzo dei dati **interferometrici satellitari (PS-**

InSAR) di cui **all'art. 3, comma 1, punto 5**, per l'ausilio nell'interpretazione dei dati interferometrici.

Art. 2 – Efficacia e riferimento ad altre prescrizioni

1. Hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le disposizioni del PAI Distrettuale Frane approvato riguardanti le prescrizioni per gli usi possibili e per gli interventi ammessi in tutti gli ambiti di piano istituiti ovvero perimetrati ai fini della pericolosità e/o del rischio per **frana**.
2. **In applicazione dell'enunciato di cui al comma 1**, sono dichiarate di immediata efficacia, in attuazione dell'art. 65, comma 4, **del d.lgs. n. 152/2006**, le prescrizioni **di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11. Resta fermo quanto previsto dalle presenti Norme per le restanti disposizioni, in quanto applicabili.**
3. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme si intendono fatte salve le disposizioni più restrittive contenute negli strumenti di pianificazione di competenza **delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane** e di altri enti d'area vasta, nonché negli strumenti urbanistici comunali **generali, purché coerenti e non in contrasto con le previsioni e prescrizioni del presente PAI distrettuale e degli ulteriori strumenti della pianificazione di bacino distrettuale. Resta inteso che tali disposizioni non possono determinare riduzioni dei livelli minimi di tutela stabiliti dal presente PAI distrettuale.**
4. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato.
5. Per quanto attiene alle prescrizioni per gli usi possibili e per gli interventi ammessi, i richiami alla qualificazione giuridica degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio riportati nelle presenti Norme fanno riferimento alla classificazione e alle definizioni stabilite dalla normativa statale di settore **nel testo vigente al momento dell'applicazione delle presenti Norme, e alle disposizioni regionali emanate in attuazione della medesima, purché coerenti e non in contrasto con le previsioni e prescrizioni del presente PAI distrettuale e con gli ulteriori strumenti della pianificazione di bacino distrettuale**, salvo diversa formulazione esplicitamente stabilita **nelle presenti Norme.**
6. **In caso di interventi su manufatti esistenti che ricadano parzialmente all'interno di un ambito perimetrato, o in più ambiti perimetrati aventi diversa classificazione di pericolosità, qualora il manufatto e/o l'intervento determinino un organismo edilizio tecnicamente inscindibile per caratteristiche costruttive e**

funzionali, l'autorità procedente applica all'intero manufatto, con motivazione espressa, le condizioni più cautelative. Resta fermo che la presente disposizione non comporta estensione automatica della disciplina a aree esterne alle perimetrazioni del PAI.

Art. 3 - Elaborati di Piano

1. Il presente PAI distrettuale frane è composto dai seguenti elaborati:
 1. Relazione generale
 - Appendice 1) – schede ex PAI
 - Appendice 2) - Elenco province e comuni compresi nel territorio dell'AUBAC
 2. Norme tecniche di attuazione
 3. Allegati alle norme tecniche di attuazione
 - Allegato 1) - Quadro della pericolosità del PAI Distrettuale
 - Allegato 2) - Documentazione per opere e interventi di edilizia pubblica e privata soggette a parere AUBAC
 - Allegato 3) - Documentazione per opere mitigazione geomorfologica
 - Allegato 4) - Elaborati da produrre per aggiornamento del PAI distrettuale (inserimento – riclassificazione, modifica perimetri, eliminazione delle aree a rischio)
 - Allegato 5) - Scheda rilevamento frane
 4. Cartografia
 - Carta della Pericolosità
 - Carta del Rischio
 - Mappa degli elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi
 5. Linee Guida AUBAC per l'utilizzo dei dati interferometrici satellitari **(PS-InSAR). Le Linee Guida di cui al presente punto sono documento tecnico-applicativo di supporto, non avente natura di elaborato prescrittivo del Piano né di Allegato alle NTA. Esse sono adottate e aggiornate da AUBAC con decreto del Segretario Generale, previa deliberazione della Conferenza Operativa, ai sensi dell'articolo 20-ter comma 14 del PAI, e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità; i relativi aggiornamenti non comportano modifica**

delle presenti Norme né sono assoggettati alle procedure di adozione e approvazione del Piano di cui al d.lgs. n. 152/2006, ivi incluse le deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4 - Definizioni

1. **Le seguenti definizioni circoscrivono, ai soli fini dell'applicazione delle presenti Norme, il perimetro delle relative previsioni; per quanto non espressamente indicato si intendono richiamate le definizioni uniformi in materia edilizia di cui all'accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali, in sede di Conferenza unificata (Repertorio atti n. 125/CU del 20 ottobre 2016 e successive modificazioni), nonché le relative disposizioni regionali di attuazione. Per la definizione operativa delle classi di pericolosità P1-P4 e dei criteri di attribuzione in funzione della tipologia e dello stato di attività dei fenomeni, si rinvia all'art. 7 e ai prospetti di cui all'Allegato 1:**
 - a) **Aree interessate da criticità idrogeologica per la presenza di frane:** zone che, nei previgenti PAI, sono cartografate per la presenza di fenomeni franosi di cui le fonti reperite mediante la ricognizione consentano di descrivere la tipologia e lo stato di attività;
 - b) **Autorità procedente:** pubblica amministrazione che elabora il piano, programma o progetto di intervento assoggettato alle disposizioni delle Norme del PAI ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma o progetto di intervento sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che lo recepisce, lo adotta o lo approva;
 - c) **Carico antropico:** quantità di persone potenzialmente presenti in un ambito o intervento, stimata in termini di presenza media e, ove pertinente, di presenza massima prevedibile in funzione della destinazione d'uso e delle condizioni di esercizio, tenendo conto, ove rilevante, dei picchi di afflusso/utenza stagionali o occasionali. La variazione tra condizioni ante operam e post operam è accertata dall'autorità procedente nell'ambito del procedimento di competenza, mediante il provvedimento conclusivo ove previsto ovvero, nei procedimenti autocertificati, nell'ambito delle verifiche istruttorie di competenza, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme e delle valutazioni di sicurezza connesse al rischio da frana;
 - d) **Carico urbanistico:** fabbisogno di dotazioni territoriali, standard urbanistici e servizi di interesse pubblico e generale connesso all'entità e alla

destinazione d'uso di un immobile o insediamento, secondo la normativa statale e regionale vigente. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, rileva l'incremento del carico urbanistico, inteso come aumento del fabbisogno tra le condizioni ante-operam e post-operam, accertato dall'autorità procedente nell'ambito del procedimento di competenza (titolo abilitativo espresso ovvero, nei procedimenti autocertificati, mediante presa d'atto o annotazione istruttoria ove prevista);

- e) Edificio: costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo;

e-bis) Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER): impianti finalizzati allo sfruttamento di fonti rinnovabili per la produzione di energia, comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla loro realizzazione ed esercizio, come definiti dalla normativa vigente, in particolare dal d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 e s.m.i.; ai fini delle presenti Norme, gli impianti FER possono assumere configurazione puntuale, lineare o areale in relazione alla prevalenza morfologica delle opere principali e delle opere connesse/infrastrutture indispensabili, fermo restando che tale configurazione non modifica la qualificazione dell'intervento come "impianto" ai fini dell'applicazione delle presenti Norme e non comporta assimilazione dell'impianto FER alle "infrastrutture" o alle "infrastrutture lineari". Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili sono disciplinate secondo la loro specifica natura, senza che la loro prevalenza possa determinare la qualificazione dell'impianto FER come infrastruttura consentita ove l'impianto non lo sia.

- f) Impianti fotovoltaici: installazioni finalizzate allo sfruttamento dell'energia solare per la produzione di energia elettrica non **qualificati come infrastrutture a rete né come infrastrutture lineari ai fini delle presenti Norme; restano ferme le opere connesse e le infrastrutture indispensabili (es. connessioni, cabine, viabilità tecnica), che sono disciplinate secondo la loro specifica natura in quanto tali. Ai fini delle presenti Norme, si distinguono gli impianti fotovoltaici posti in copertura a servizio di edifici e pertinenze dagli impianti collocati a terra;**

- g) Impianti tecnologici: servizi, impianti e dispositivi tecnologici costituenti punti nodali e funzionali delle infrastrutture a **rete, ivi inclusi i manufatti e le apparecchiature di trasformazione, conversione, misura e consegna;**
- g-bis) Centrali di produzione di energia: impianti e infrastrutture destinati alla produzione di energia elettrica e/o termica su scala industriale e/o di rete (a titolo esemplificativo: centrali termoelettriche, idroelettriche, geotermiche, impianti di produzione energetica assimilabili), nonché i relativi impianti ausiliari e di servizio. Sono esclusi gli impianti tecnologici a servizio di edifici e pertinenze (quali centrali termiche condominiali, caldaie, pompe di calore e analoghi impianti per la climatizzazione/ACS), che rientrano nella definizione di “volumi tecnici” e/o “impianti tecnologici”, ove applicabile;**
- h) Infrastrutture a rete: rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali, articolata in infrastrutture lineari e impianti **tecnologici di servizio e di nodo funzionale, non autonomi e destinati alla gestione, esercizio e sicurezza della rete (a titolo esemplificativo: cabine, centrali di trasformazione, stazioni di misura e consegna, impianti di sollevamento e analoghi), con esclusione degli impianti di produzione di energia e di ogni impianto avente funzione primaria autonoma;**
- i) Infrastrutture lineari: infrastrutture viarie e ferroviarie primarie, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, reti elettriche e reti dati, limitatamente agli adduttori primari, con esclusione dei sistemi secondari e a carattere locale;
- j) Infrastrutture **primarie di trasporto:** sistema di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico costituito da aeroporti, interporti, porti, ferrovie, autostrade, strade di grande comunicazione, strade regionali, strade provinciali e le opere ad esse **connesse strettamente funzionali;**
- k) Interventi di mitigazione del rischio frane: interventi finalizzati a ridurre la pericolosità del dissesto e/o la vulnerabilità del territorio o dei beni esposti, alla scala del singolo elemento o dell'insieme di elementi, mediante opere singole o combinate appartenenti alle famiglie dei drenaggi (ad es., opere di drenaggio profondo, di drenaggio superficiale, di controllo dell'erosione), delle stabilizzazioni corticali (ad es. interventi di ingegneria naturalistica), delle difese attive (ad es. disgaggi) e passive (ad es., muri, barriere, reti e similari), dei contenimenti (ad es. palificate, paratie, muri, setti e similari), delle opere speciali (ad es. micropali, ancoraggi e tirantature, iniezioni di componenti cementizie, spritz-beton), associati a sistemi di controllo e monitoraggio;

- l) Manufatti: opere edilizie ed elementi edilizi, costruzioni, impianti o parti di essi, comprensivi di interventi di natura permanente ovvero temporanea, anche di modesta entità;
- m) Opere di interesse pubblico: comprendono quegli impianti e attrezzature che, sebbene non destinati a scopi di stretta cura della pubblica amministrazione, sono idonei a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzati e gestiti da soggetti privati. Al fine dell'applicazione delle presenti Norme costituiscono opere di interesse pubblico le seguenti tipologie:
 - i. servizi pubblici essenziali, come definiti dalle presenti Norme;
 - ii. attrezzature ed impianti di interesse generale, quali, ad esempio, attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, attrezzature sanitarie ed ospedaliere, parchi pubblici urbani e territoriali (di cui alle Zone F del Decreto 02-04-1968, n.1444), realizzati e gestiti da soggetti privati, ferme restando le tipologie escluse tra i servizi essenziali di cui al punto I;
 - iii. attrezzature e impianti deliberati fra le amministrazioni interessate, previsti dall'art. 7, comma 1, del dPR n. 380/01;
 - iv. attrezzature di interesse comune (di cui al Decreto 02-04-1968, n. 1444) quali, ad esempio, quelle religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici postali, protezione civile, con esclusione di ulteriori servizi), qualora realizzate e gestite da soggetti privati.

Non sono considerati di interesse pubblico, ancorché localizzati all'interno di zone territoriali omogenee di tipo F) degli strumenti urbanistici, gli interventi per la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali e direzionali, attività turistico ricettive e alberghiere, complessi residenziali, anche se supportati dalla deliberazione consiliare del comune procedente ai sensi dell'art. 14, comma 1, del dPR n. 380/01, in materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. **Fermo restando quanto sopra, possono essere qualificati come opere di interesse pubblico, ai soli fini delle presenti Norme, gli interventi strettamente funzionali e indispensabili all'esercizio, alla sicurezza, alla continuità operativa o alla gestione delle emergenze di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico/strategico (quali, a titolo esemplificativo, aeroporti, porti, interporti, infrastrutture ferroviarie, presidi di protezione civile e di soccorso), quando risultino non altrimenti localizzabili e siano previsti/ricompresi negli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o negli atti autorizzativi/concessori dell'infrastruttura. Resta**

esclusa la ricettività e le attività commerciali/direzionali non strettamente funzionali e indispensabili alle predette funzioni.

- n) Opere non **delocalizzabili e verifica delle soluzioni alternative**: opere pubbliche e/o di interesse pubblico la cui importanza strategica e **strutturale è accertata con** provvedimento espresso e motivato **nell'atto di approvazione/autorizzazione dell'intervento dall'autorità procedente**, previa verifica delle alternative localizzative e/o progettuali tecnicamente ed economicamente praticabili. La disponibilità o proprietà dell'area non costituisce, di per sé, condizione sufficiente di non delocalizzabilità e può concorrere alla relativa motivazione solo ove sia dimostrata l'inscindibile connessione funzionale dell'intervento con lo specifico sito e/o con beni, impianti o attività ivi legittimamente esistenti, e non sia riconducibile a mere esigenze di convenienza patrimoniale o finanziaria del proponente. Ove la non delocalizzabilità sia motivata anche in relazione a tali condizioni, l'atto autorizzativo può prevedere specifici impegni/condizioni di esercizio e destinazione, inclusa, se del caso, una clausola di non cessione dell'intervento o dei diritti autorizzativi per un congruo periodo (ad es. 10 anni), fatti salvi i trasferimenti per successione o riorganizzazioni societarie senza mutamento del controllo.
- n-bis) Soluzioni alternative: insieme delle opzioni tecnicamente praticabili e giuridicamente e temporalmente realizzabili, valutate dall'autorità procedente in relazione a un intervento, finalizzate a evitare o ridurre l'interferenza con aree a pericolosità e/o rischio da frana e a minimizzare l'esposizione e la vulnerabilità degli elementi interessati. Le soluzioni alternative comprendono, ove pertinenti, alternative di localizzazione e tracciato, alternative progettuali e costruttive, alternative di scala e di fase (incluse soluzioni per fasi/cantierizzazione), nonché l'alternativa "zero" (non realizzazione), quando compatibile con la funzione dell'opera. L'assenza di soluzioni alternative è attestata dall'autorità procedente con provvedimento espresso e motivato, sulla base di un'analisi comparativa che dia conto, almeno, dei vincoli tecnici e funzionali, delle interferenze e dei titoli/disponibilità delle aree, dei tempi, dei costi/benefici e degli effetti sul rischio residuo.
- o) Opere stagionali: interventi di natura non permanente diversi dalle strutture temporanee, comprensivi a titolo esemplificativo della installazione di chioschi, destinati ad essere utilizzati in specifici periodi dell'anno e ad essere rimossi al termine della stagione;

- p) Manufatti pertinenziali: opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, cui sono legate da un rapporto di strumentalità e complementarietà, e non utilizzabili autonomamente; **sono comunque privi di autonoma destinazione d'uso e non comportano incremento apprezzabile del carico urbanistico e del carico antropico, né configurano, per dimensione e caratteristiche, nuova costruzione.**
- q) Piani attuativi o Strumenti attuativi: atti di pianificazione attuativa dello strumento urbanistico generale comunale e loro varianti, tra i quali, a titolo esemplificativo, rientrano i piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e quelli previsti dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di programmi e coordinamento di edilizia residenziale pubblica, i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nonché dei nuclei abusivi e i toponimi, i programmi di intervento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) nonché ogni ulteriore piano attuativo e il programma urbanistico comunque denominato dello strumento urbanistico generale medesimo;
- r) Sagoma: conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti;
- s) Servizi pubblici essenziali: servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla sicurezza, alla salute, all'igiene, e all'assistenza (ospedali, strutture sanitarie di pronto soccorso, prima assistenza e ricovero), e all'istruzione (scuole pubbliche e private, dagli asili nido fino alle università);
- t) Strutture temporanee: strutture dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità.

PARTE SECONDA – PRINCIPI GENERALI E PRESCRIZIONI QUADRO

Art.5 – Criteri generali di assetto geomorfologico

1. La gestione tecnico-normativa dell'assetto geomorfologico della pianificazione di bacino è svolta con particolare riferimento all'incolumità delle persone fisiche, alla sicurezza delle infrastrutture a rete o puntuali e delle altre opere pubbliche o di interesse pubblico, alla sicurezza delle costruzioni pubbliche e private, alla stabilità delle attività economiche, alla tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale, in armonia con i contenuti dell'Atto di indirizzo e coordinamento emanato con DPCM 29 settembre 1998.
2. Costituiscono misure di gestione del rischio **e della pericolosità** le seguenti tipologie:
 - a. azioni non strutturali di prevenzione (tra cui normative di settore per la disciplina della trasformazione del territorio compatibile con la pericolosità per frana, **vincolo idrogeologico**, azioni tese ad indirizzare sviluppi territoriali in aree con basso o nullo livello di pericolo, **delocalizzazioni**);
 - b. azioni non strutturali di preparazione (tra cui sistemi di monitoraggio e allertamento precoce, strumenti di pianificazione di protezione **civile**);
 - c. azioni strutturali di protezione (tra cui interventi per la riduzione delle condizioni di pericolosità, di vulnerabilità e di esposizione al **rischio**);
 - d. azioni di recupero e valutazione post-evento calamitoso.
3. Il presente PAI distrettuale frane e le sue norme tecniche di attuazione rientrano tra le azioni non strutturali di prevenzione del rischio e declinano, sulla base della delimitazione e dell'aggiornamento delle aree a pericolosità, le condizioni di ammissibilità degli interventi di trasformazione del territorio.
4. Per quanto attiene al rapporto tra le prescrizioni del PAI distrettuale e la disciplina stabilita nell'ambito degli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale, e dei regolamenti locali, si applicano le disposizioni formulate all'art. 6 e, più in generale, le norme di coordinamento di cui alla Parte Quinta delle presenti Norme.
5. Per le finalità dell'elaborazione del programma triennale degli interventi di cui all'art. 69 del d.lgs. 152/2006, entro il 30 aprile di ogni anno le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino il quadro esigenziale degli interventi di mitigazione del rischio da frana, nonché il quadro aggiornato della programmazione e dello stato di attuazione degli interventi **finanziati, nonché, ove pertinenti, le attività di monitoraggio dei fenomeni e le misure non strutturali di prevenzione e**

delocalizzazione previste nell'ambito delle competenze regionali e locali.

Art.6 – Rapporti con la pianificazione urbanistica e territoriale

1. In caso di contrasto tra PAI distrettuale e qualsiasi piano e programma di sviluppo socioeconomico e di assetto ed uso del territorio comunque denominato, prevale sempre il PAI per gli aspetti di propria competenza, salvo il coordinamento con gli altri piani settoriali e salva la presenza di più restrittive disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione di competenza regionale, provinciale, metropolitana e di altri enti d'area vasta, anche di settore, nonché negli strumenti urbanistici comunali generali. **Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, per la definizione e l'armonizzazione dello "stato di attività" dei fenomeni si rinvia ai criteri e alle classificazioni contenuti nell'Allegato 1 e nell'Allegato 5; per l'ausilio nell'interpretazione dei dati interferometrici si rinvia alle Linee Guida AUBAC per l'utilizzo dei dati interferometrici satellitari (PS-InSAR). Restano ferme le attività di miglioramento del quadro conoscitivo e di aggiornamento delle perimetrazioni ai sensi dell'art. 20 e 20-bis, anche mediante dati interferometrici ove disponibili.**
2. Entro dodici **(12)** mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
3. Le Regioni, entro novanta **(90)** giorni dalla data di pubblicazione dell'approvazione del PAI sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei **(6)** mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove **(9)** mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le Regioni.
4. Per le finalità di composizione del quadro conoscitivo del Piano di bacino, di cui il presente PAI distrettuale costituisce stralcio funzionale per l'assetto geomorfologico, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera a), del **d.lgs. n. 152/2006**, i Comuni ricadenti nel territorio del Distretto idrografico dell'Appennino

centrale forniscono all'Autorità di bacino, entro **sei (6)** mesi dall'entrata in vigore del presente PAI frane:

- a. gli strumenti urbanistici generali vigenti (Piani Regolatori Generali o strumenti equipollenti), unitamente alle eventuali varianti adottate o approvate;
 - b. gli strumenti urbanistici esecutivi del PRG o delle varianti, comunque denominati (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Piani particolareggiati, Piani di lottizzazione, Piani esecutivi convenzionati, ecc.);
 - c. ogni ulteriore elemento conoscitivo utile alla rappresentazione dello stato della pianificazione territoriale e urbanistica **comunale, ivi inclusi, ove disponibili, gli Studi di Microzonazione Sismica (MS) e i relativi elaborati di sintesi, nonché gli studi geologici e geotecnici di supporto alla pianificazione.**
5. **Ferma** restando **l'applicazione degli** obblighi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 65 del **d.lgs. n. 152/2006**, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio le Regioni **possono**:
- a) definire, nel rispetto dei livelli minimi di uniformità stabiliti dalle presenti Norme, prescrizioni di maggiore tutela del territorio e dei beni da applicare all'interno delle aree a pericolosità da frana censite dal presente PAI, ove ritenute opportune o necessarie **anche** in relazione **a** esigenze di coordinamento con i propri strumenti di pianificazione territoriale o **settoriale**;
 - b) **disciplinare** le modalità di recepimento **e di** aggiornamento delle cartografie **e delle** disposizioni del PAI negli strumenti **urbanistici**, anche ai fini dell'espressione del parere sugli strumenti urbanistici generali **e** attuativi e loro varianti, **ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. n. 380/2001.**

Resta fermo quanto previsto dall'art. 12, comma 5; le Regioni possono disciplinare, nell'ambito delle proprie competenze, le modalità di gestione degli elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi ivi richiamati.

6. **In attuazione di quanto previsto al comma 5, lett. b), le Regioni** stabiliscono gli adempimenti a carico dei Comuni, nonché delle Province, delle Città metropolitane o di altri enti territoriali d'area vasta titolari di atti di pianificazione, **ai fini del recepimento delle previsioni del presente PAI distrettuale alla scala locale e della** verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici **e** dei regolamenti locali con le sopravvenute norme di tutela geomorfologica del PAI, **definendone** altresì **modalità, contenuti e** termini per **l'espletamento, nonché le modalità di aggiornamento del quadro conoscitivo e cartografico regionale e locale, ove**

pertinente.

7. Rientrano tra gli adempimenti da prevedere e disciplinare nell'ambito delle disposizioni regionali di cui ai precedenti commi:
 - a. la trasposizione cartografica dei limiti delle aree di pericolosità e delle zone di rischio su cartografia alla scala adottata dai piani regolatori generali e/o su base catastale, con la precisazione che in caso di problemi di interpretazione derivanti dal tipo di rappresentazione cartografica, dal grado di definizione degli elaborati o da incongruenze tra gli stessi e lo stato dei luoghi, si applicano sempre le condizioni più **restrittive, anche avvalendosi, ove pertinente, dei criteri e degli indirizzi metodologici di cui all'Allegato 1;**
 - b. la verifica da parte dei Comuni della compatibilità delle previsioni urbanistiche dei piani vigenti con le criticità da fenomeni franosi evidenziate negli elaborati del PAI e l'eventuale implementazione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti locali con esemplificativa introduzione di:
 - i. prescrizioni, modalità e misure di incentivazione per delocalizzare gli edifici esistenti nonché nuove previsioni edificatorie all'esterno delle zone a maggiore pericolosità per frana;
 - ii. idonee misure di informazione alla popolazione sul livello di pericolo per frana cui è soggetta, nonché l'annotazione nel certificato di destinazione urbanistica della classificazione del territorio operata dal Piano medesimo in funzione della pericolosità e del rischio dichiarati;
 - iii. vincoli e prescrizioni relativi all'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza redatti ai sensi di legge dagli enti e dalle autorità competenti in materia di protezione civile;
 - iv. interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico per frana;
 - c. l'implementazione degli strumenti della pianificazione di protezione civile comunale o intercomunale, in relazione ai contenuti strettamente correlati all'individuazione, in sovrapposizione con le previsioni urbanistiche, degli ambiti territoriali di pericolosità e delle ipotesi di rischio da recepire negli stessi piani di protezione civile. L'implementazione degli strumenti della pianificazione di protezione civile comunale o intercomunale dovrà comprendere anche la definizione delle modalità di gestione **degli accessi e delle attività negli ambiti interessati, al fine di prevenire l'esposizione e garantire condizioni di sicurezza, anche mediante limitazioni e/o divieti temporanei in funzione degli scenari di allertamento e delle condizioni di**

instabilità.

8. Fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6, le Regioni stabiliscono su base territoriale la possibilità di attuazione degli interventi non compresi tra quelli consentiti ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 delle presenti Norme, qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti e adottati alla data di entrata in vigore del PAI distrettuale frane, solo se già coerenti con la pianificazione di bacino previgente, limitatamente ai seguenti casi:
 - a. trasformazioni urbanistico-edilizie previste dallo strumento urbanistico generale senza l'intermediazione di un piano attuativo, nelle aree che si configurano come zone di completamento degli insediamenti esistenti o consolidati;
 - b. interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi, la cui compatibilità geomorfologica, rispetto al presente PAI distrettuale, è verificata dalle Regioni in applicazione dell'art. 89 del DPR 380/2001.

Ai fini di cui al presente comma, sono considerati già coerenti con la pianificazione di bacino previgente gli strumenti urbanistici generali e attuativi per i quali, entro **dodici (12)** mesi dalla data di entrata in vigore del PAI distrettuale, siano state concluse le procedure di valutazione previste dalla normativa della pianificazione di bacino previgente.

9. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 costituiscono criteri generali e di indirizzo per l'attuazione degli adempimenti regionali previsti dall'art. 65, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

PARTE TERZA – PRESCRIZIONI PER LE AREE DI PERICOLOSITÀ E DI RISCHIO DA FRANA

Art. 7 - Articolazione delle aree a pericolosità da frana

1. La disciplina di tutela delle aree interessate da criticità idrogeologica per la presenza di frane è articolata prioritariamente in base alla classificazione della pericolosità, derivante dall'associazione di tipologia e stato di **attività** di ogni singolo fenomeno come risultante nel previgente PAI di riferimento o, in assenza di tali indicatori, **nelle** banche dati **regionali**. **La pericolosità è differenziata per grado di severità decrescente nelle seguenti classi:**
 - a) pericolosità da frana molto elevata P4;
 - b) pericolosità da frana elevata P3;

- c) pericolosità da frana media P2;
- d) pericolosità da frana bassa **P1**.

Tale classificazione è rappresentata nella Carta delle Pericolosità.

2. Concorre alla determinazione delle priorità di intervento, nonché alla individuazione e alla programmazione degli interventi di **tutela**, la **qualificazione** del rischio specifico associato agli elementi esposti alla pericolosità da **frana**, articolato nei livelli **di** seguito elencati, in ordine di gravosità decrescente:
 - a) rischio da frana molto elevato R4;
 - b) rischio da frana elevato R3;
 - c) rischio da frana medio R2;
 - d) rischio da frana moderato **R1**.

Tale articolazione è rappresentata nella Carta del Rischio. **In linea generale, ai fini della programmazione degli interventi strutturali e non strutturali, le amministrazioni competenti assumono come riferimento l'obiettivo di conseguire la massima riduzione del rischio nelle aree a maggiore gravosità (R4–R3), ferma restando la valutazione caso per caso e la possibilità di includere interventi su altri livelli di rischio e/o pericolosità in funzione di fattori territoriali, infrastrutturali, di protezione civile, di cantierabilità e di efficacia complessiva, nonché nel rispetto delle programmazioni e delle procedure vigenti.**

3. Per la corrispondenza tra l'articolazione in tipologie di dissesto dei PAI previgenti e le aree di pericolosità geomorfologica individuate al comma **1** si applicano i prospetti del “Quadro della pericolosità del PAI Distrettuale” (**A - Tipologia dei dissesti; B - Matrice** armonizzata della pericolosità geomorfologica), di cui in **Allegato 1** alle presenti **Norme**.
4. Le aree interessate da fenomeni valanghivi, come censite e mappate dalle Regioni in attuazione della Direttiva del Presidente del **Consiglio dei ministri** 12 agosto 2019 e **s.m.i. e/o come già recepite nei PAI previgenti, sono assunte nel quadro conoscitivo del presente Piano e rappresentate nella Carta della Pericolosità; esse sono assimilate, ai soli fini dell'applicazione delle presenti Norme, ai fenomeni franosi a pericolosità molto elevata (P4). Gli eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni valanghive derivanti da aggiornamenti regionali sono trasmessi e trattati ai fini dell'allineamento del quadro conoscitivo, in forma semplificata, secondo le modalità di cui all'art. 20-bis e, ove comportino variazioni della rappresentazione cartografica di Piano, secondo le procedure di cui all'art. 20.**

5. Il grado di pericolosità e il livello di rischio attribuiti ai fenomeni censiti nel presente Piano, come indicati ai commi 1 e 2, costituiscono soglie minime armonizzate di tutela a scala **distrettuale**, riferite agli esiti delle ricognizioni eseguite sui fenomeni censiti nei PAI previgenti e all'applicazione dei criteri di armonizzazione di cui in Allegato 1 alle presenti **Norme**, laddove le informazioni disponibili lo consentissero.

Art. 8 - Disposizioni comuni

1. **Fatto salvo quanto previsto al comma 2**, nelle aree individuate in base alla classificazione di pericolosità, di cui al precedente art. 7, per tutti gli interventi consentiti dalle presenti NTA, eccetto le manutenzioni ordinarie che non comportino opere o azioni anche di carattere provvisoriale con aggravamento del rischio e gli interventi indifferibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità o dell'ambiente, il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato al deposito di una "Verifica Tecnica", condotta in ottemperanza alle prescrizioni di cui ai Capitoli 6 e 7 del D.M. 17/01/2018 e alla Circolare Cons. Sup. LL.PP. 21/10/2019, n. 7, nonché delle vigenti norme tecniche di settore.
2. **Ai fini di quanto previsto al comma 1, per i seguenti interventi, qualora non comportino scavi e movimenti terra significativi, né opere di fondazione, né interventi di consolidamento, né incremento del carico antropico o del carico urbanistico, è sufficiente il deposito di un' "Attestazione asseverata di non aggravamento" resa da tecnico abilitato, attestante che l'intervento non modifica le condizioni geomorfologiche del sito, non incide sulla stabilità dei terreni e non determina incremento dell'esposizione e/o della vulnerabilità:**
 - installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici posti in copertura a servizio di edifici e pertinenze, senza modifiche strutturali e senza incremento dell'impronta a terra;
 - interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - indagini e opere geognostiche temporanee e di breve durata, strettamente funzionali alla caratterizzazione geotecnica/geomorfologica, con ripristino dello stato dei luoghi.

Restano comunque soggetti a "Verifica Tecnica" integrale gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino scavi/movimenti terra e le occupazioni temporanee/cantieri, ove previsti dalle presenti Norme.

3. **Nei casi in cui è richiesto il deposito della "Verifica Tecnica" ai sensi del comma 1, la verifica è volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le**

condizioni del dissesto ed il livello di rischio esistenti in relazione sia ai possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità, per evoluzione naturale o per conseguenza dell'intervento, sia ai fini della sicurezza e della durabilità dell'intervento stesso. La verifica, redatta e firmata da uno o più tecnici abilitati e in regola con gli obblighi di assicurazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, consiste in un elaborato autonomo del progetto di intervento ed è depositata agli atti del procedimento **autorizzativo, costituendo elaborato autonomo e chiaramente identificabile.**

4. L'ente competente in via ordinaria provvede al rilascio del titolo abilitativo previa acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, intese e atti di assenso, comunque denominati, rilasciati dai soggetti coinvolti nel procedimento e, solo quando espressamente previsto dalle presenti norme, del parere vincolante **dell'Autorità di bacino distrettuale.**
5. Nei casi in cui le NTA lo prevedano, l'Autorità di bacino distrettuale esprime sul progetto di intervento il parere in coerenza con gli obiettivi generali del PAI Distrettuale per le finalità ed i criteri di cui all'art. 18. **Il parere è espresso sulla base della documentazione tecnico-specialistica richiesta dagli Allegati alle presenti Norme, commisurata alla tipologia e complessità dell'intervento.**
6. Nei casi in cui le NTA lo prevedano, il parere di competenza della Regione o degli enti da essa delegati può essere espresso, **previo accertamento del deposito della "verifica tecnica" di cui al comma 1 ovvero dell'attestazione asseverata di cui al comma 2, ove applicabile,** anche in forma di atto endoprocedimentale dell'iter autorizzativo nell'esercizio delle funzioni ordinarie in materia edilizia e di costruzioni in zona sismica, urbanistica e di governo del territorio, e nelle materie di competenza regionale.
7. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione, se più restrittive, prevalgono sulle disposizioni del presente **PAI, restando fermi gli adempimenti e i pareri previsti dalla normativa vigente, ivi compreso l'art. 89 del d.P.R. 380/2001, ove applicabile.**

Art. 9 - Disciplina delle aree di versante a pericolosità molto elevata (P4)

A) Interventi non consentiti (P4)

1. Nelle aree di versante a pericolosità molto elevata (P4) non sono consentiti i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:

a) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del

d.P.R. n. 380/2001;

- b) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 380/2001;**
- c) costruzione di edifici pubblici o di interesse pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ospedali, scuole, edifici religiosi, caserme, stadi, edilizia cimiteriale, parcheggi sotterranei o in elevazione, nonché altre opere e attrezzature assimilabili per funzione e carico antropico);**
- d) ampliamenti funzionali di edifici pubblici o di interesse pubblico;**
- e) costruzione di modesti manufatti e sistemazioni esterne a servizio di opere pubbliche o di pubblico interesse;**
- f) interventi privati di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o di ampliamento di quelli esistenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/2001;**
- g) interventi di nuova costruzione per la realizzazione o l'ampliamento di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno;**
- h) realizzazione e ampliamento di manufatti funzionali alle aziende agricole e zootecniche esistenti (a titolo esemplificativo: silos, depositi, ricoveri per bestiame, serre);**
- i) aree di sosta attrezzate o di servizio;**
- j) stazioni di rifornimento carburanti;**
- k) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori;**
- l) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di centrali di produzione di energia;**
- m) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali;**
- n) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti eolici;**
- o) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti;**
- p) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti a rischio di incidente rilevante;**
- q) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti di produzione**

manfatturiera o comunque di attività produttive;

- r) **interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti di** stoccaggio di combustibili fuori terra;
- s) **ristrutturazione**, riconversione e manutenzione di impianti **di** stoccaggio di combustibili fuori terra;
- t) **interventi di nuova costruzione o di ampliamento** di aree di deposito merci e materiali;
- u) **interventi di nuova costruzione o di ampliamento** di aree di stoccaggio o deposito temporaneo o permanente di **rifiuti comunque denominati ai sensi di legge**;
- v) **interventi per la realizzazione o l'ampliamento** di parcheggi pubblici o ad uso pubblico o **privati** all'aperto **a raso**;
- w) **nuovi** interventi, ampliamenti o adeguamento di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto, di proprietà pubblica;
- x) **nuovi** interventi per attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto, di proprietà privata;
- y) **adeguamento** di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto, di proprietà privata;
- z) **realizzazione o ampliamento di spazi verdi e aree ludiche con o senza fini di lucro**;
- aa) **vasche** di raccolta acque per qualsiasi uso;
- bb) **nuove attività estrattive di cava o loro ampliamenti**;
- cc) **installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno, ad eccezione degli interventi che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5) del d.P.R. n. 380/2001**;
- dd) **Cambi di destinazione d'uso dei manufatti esistenti (con o senza opere) che comportino incremento del carico urbanistico o del carico antropico e/o**

aumento dell'esposizione e della vulnerabilità.

B) Interventi consentiti previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale (P4)

2. Nelle aree di versante a pericolosità molto elevata (P4) sono consentiti previo parere **vincolante dell'Autorità** di Bacino i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
 - a) Nuove infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali, previa analisi soluzioni alternative e previa realizzazione di interventi di mitigazione **pericolosità**;
 - b) Ampliamento, adeguamento, ristrutturazione di infrastrutture viarie e ferroviarie, previa analisi soluzioni alternative; previa realizzazione di interventi di mitigazione **pericolosità**;
 - c) Nuove infrastrutture strategiche lineari sovraprovinciali, **nonché interventi di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione delle medesime**, previa analisi soluzioni alternative, valutazione esigenza di interventi di mitigazione **pericolosità**;
 - d) Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e monitoraggio dei fenomeni (aree a rischio **PAI**);

C) Interventi consentiti previo parere della regione o degli enti da essa delegati con provvedimenti legislativi e amministrativi (P4)

3. Nelle aree di versante a pericolosità molto elevata (P4) sono consentiti previo parere espresso della Regione o dagli enti da essa delegati con provvedimenti normativi i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
 - a) Interventi di tutela, salvaguardia, manutenzione e restauro del patrimonio storico culturale ex **d.lgs. 42/2004**, previa valutazione esigenza e/o realizzazione di interventi di mitigazione della **pericolosità**;
 - b) Nuova realizzazione mobilità dolce, previa analisi soluzioni alternative e valutazione esigenza di interventi di mitigazione **pericolosità**;
 - c) Interventi minori di ampliamento, estensione e collegamento della rete infrastrutturale in ambito comunale o sovracomunale, previa analisi di soluzioni **alternative, nonché previa valutazione dell'esigenza e/o realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità**

eventualmente necessari;

- d) Rinnovo (senza ampliamento) di attività estrattive e ripristino **ambientale esclusivamente se finalizzati alla riduzione della pericolosità e/o del rischio**, previa valutazione **della** pericolosità sull'intero versante a stato attuale e **dimostrazione della** riduzione **della** pericolosità a stato finale del fronte di **scavo, con previsione di idonee misure di monitoraggio e gestione della sicurezza in fase esecutiva.**

D) Interventi consentiti per i quali il piano non richiede parere PAI (P4)

- 4. Nelle aree di versante a pericolosità molto elevata (P4) non è richiesto il parere PAI per i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
 - a) **interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001, previa "verifica tecnica NTC2018" agli atti del procedimento autorizzativo solo con opere, macchinari edili o azioni anche provvisoriale che comportino aggravamento delle condizioni di rischio;**
 - b) **interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, purché non comportino scavi o movimenti di terra significativi, né opere strutturali o interventi incidenti sulla stabilità del versante e sul regime delle acque superficiali e del drenaggio; ove applicabile, è acquisita agli atti attestazione asseverata di non aggravamento ai sensi dell'art. 8, comma 2;**
 - c) **interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001;**
 - d) **interventi di demolizione senza ricostruzione;**
 - e) **installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici a servizio degli edifici esistenti, posti sulle coperture degli edifici e delle pertinenze fuori terra già esistenti e legittimamente realizzate, senza incremento di sagoma o ingombro, senza scavi, fondazioni o plinti e senza installazioni a terra; restano esclusi dal presente punto le opere connesse e le infrastrutture indispensabili (quali, a titolo esemplificativo, cabine, trasformatori, nuovi tracciati/linee di connessione, viabilità tecnica), che sono disciplinate secondo la loro specifica natura e soggette ai pareri eventualmente previsti;**
 - f) Cambi di destinazione d'uso dei manufatti esistenti (senza opere) solo senza incremento del carico urbanistico e **del carico antropico, e comunque a**

condizione che non comportino aumento di esposizione e **vulnerabilità**, privilegiando le destinazioni d'uso a minor permanenza di persone, in termini di carico antropico (presenza media e, ove pertinente, massima prevedibile) e di condizioni di esercizio, con particolare riferimento alla permanenza notturna e alla continuità di utilizzo;

- g) Interventi obbligatori richiesti da specifiche norme di settore, purché non si aggravino le condizioni di **rischio**;
- h) Impianti tecnologici, accessori pertinenti alle infrastrutture esistenti, previa analisi soluzioni alternative, solo se l'opera è in rapporto funzionale all'infrastruttura e non aggrava le condizioni di instabilità dell'area in **frana**;
- i) **manutenzione** ordinaria di infrastrutture **a rete**, ivi incluse le infrastrutture elettriche, viarie e ferroviarie;
- j) Elementi accessori alle infrastrutture (cabine, shelter, e **similari**);
- k) Manutenzione straordinaria e adeguamento in senso **lato di infrastrutture**, previa analisi soluzioni **alternative**;
- l) **installazione di antenne**, torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, previa analisi soluzioni alternative e valutazione esigenza di interventi di mitigazione **pericolosità**;
- m) Occupazioni temporanee (cantieri **per** opere pubbliche e di pubblico interesse) **solo se indispensabili e in assenza di soluzioni alternative, e comunque non delocalizzabili**, previa adozione di misure di prevenzione e gestione del rischio in fase di cantiere (organizzazione e sicurezza, monitoraggi, piani di emergenza e procedure operative), tali da non determinare incremento delle condizioni di pericolosità e/o di rischio;
- n) **opere** temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere **geognostico**, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi;
- o) **interventi inerenti all'esercizio dell'attività** agro-silvo-pastorale **che non comportino modifica sostanziale della morfologia del territorio e alterazione permanente dello stato dei luoghi**, in conformità ai regolamenti regionali **ove vigenti**.
- p) **Interventi finalizzati al superamento/eliminazione delle barriere architettoniche** su edifici e pertinenze esistenti, purché non comportino scavi o movimenti terra significativi, né nuove fondazioni o opere di sostegno, né incremento del carico antropico o urbanistico, e non determinino aggravio delle condizioni di pericolosità e rischio; tali

interventi sono assentibili previa Attestazione asseverata di non aggravamento ai sensi dell'art. 8, comma 2, ove applicabile.

Art. 10 - Disciplina delle aree di versante a pericolosità elevata (P3)

A) Interventi non consentiti (P3)

1. Nelle aree di versante a pericolosità elevata (P3) non sono consentiti i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
 - a) **interventi privati di nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o di ampliamento di quelli esistenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.1) del d.P.R. n. 380/2001;**
 - b) **interventi di nuova costruzione per la realizzazione o l'ampliamento di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno;**
 - c) **aree di sosta attrezzate o di servizio;**
 - d) **stazioni di rifornimento carburanti;**
 - e) **interventi di nuova costruzione o di ampliamento di centrali di produzione di energia;**
 - f) **interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti fotovoltaici collocati a terra o su pali;**
 - g) **interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti eolici;**
 - h) **interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti;**
 - i) **interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti a rischio di incidente rilevante;**
 - j) **interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti di produzione manifatturiera o comunque di attività produttive;**
 - k) **interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti di stoccaggio di combustibili fuori terra;**
 - l) **interventi di nuova costruzione o di ampliamento di aree di deposito merci e materiali;**
 - m) **interventi di nuova costruzione o di ampliamento di aree di stoccaggio o deposito temporaneo o permanente di rifiuti comunque denominati ai sensi di**

legge;

- n) **nuovi** interventi per attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto, di proprietà privata;
- o) **vasche** di raccolta acque per qualsiasi uso;
- p) **nuove** attività estrattive di cava;
- q) **installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno, ad eccezione degli interventi che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5) del d.P.R. n. 380/2001;**
- r) **Cambi di destinazione d'uso dei manufatti esistenti (con o senza opere) che comportino incremento del carico urbanistico o del carico antropico e/o aumento dell'esposizione e della vulnerabilità.**

B) Interventi consentiti previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale (P3)

- 2. Nelle aree di versante a pericolosità elevata (P3) sono consentiti previo parere **vincolante dell'Autorità** di Bacino i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
 - a) Nuove infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali, previa analisi soluzioni alternative e previa realizzazione di interventi di mitigazione **pericolosità**;
 - b) Ampliamento, adeguamento, ristrutturazione di infrastrutture viarie e ferroviarie, previa analisi soluzioni alternative; previa realizzazione di interventi di mitigazione **pericolosità**;
 - c) Nuove infrastrutture strategiche lineari sovraprovinciali, **nonché interventi di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione delle medesime**, previa analisi soluzioni alternative, valutazione esigenza di interventi di mitigazione **pericolosità**;
 - d) Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e monitoraggio dei **fenomeni**.

C) Interventi consentiti previo parere vincolante AUBAC e previo parere della Regione o Enti da essa delegati con provvedimenti legislativi e amministrativi (P3)

3. Nelle aree di versante a pericolosità elevata (P3) sono consentiti previo parere **vincolante** di AUBAC e **previo parere** della Regione, o degli enti da quest'ultima delegati con provvedimenti normativi, i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del **territorio. I pareri di competenza di AUBAC e della Regione/enti delegati sono acquisiti e resi nell'ambito del medesimo procedimento dall'ente procedente competente, anche in Conferenza di servizi ove attivata, senza duplicazioni istruttorie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 19 delle presenti Norme:**
- a) **interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 380/2001** (solo previa riduzione di pericolosità e/o rischio);
 - b) **costruzione** di edifici pubblici o di interesse pubblico (**a titolo esemplificativo e non esaustivo: ospedali, scuole, edifici religiosi, caserme, stadi, edilizia cimiteriale, parcheggi sotterranei o in elevazione, nonché altre opere e attrezzature assimilabili per funzione e carico antropico**) solo in assenza di soluzioni alternative, solo previa valutazione **dell'esigenza** e/o realizzazione di interventi di mitigazione della pericolosità.

D) Interventi consentiti previo parere della Regione o degli Enti da essa delegati con provvedimenti legislativi e amministrativi (P3)

4. Nelle aree di versante a pericolosità elevata (P3) sono consentiti previo parere espresso della Regione o dagli enti da essa delegati con provvedimenti normativi i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
- a) Ampliamenti funzionali di edifici pubblici o di interesse pubblico solo in assenza di soluzioni alternative, solo previa valutazione esigenza e/o realizzazione di interventi di mitigazione della **pericolosità**;
 - b) Interventi di tutela, salvaguardia, manutenzione e restauro del patrimonio storico culturale ex **d.lgs. 42/2004**, previa valutazione esigenza e/o realizzazione di interventi di mitigazione della **pericolosità**;
 - c) Realizzazione e ampliamento di manufatti funzionali alle aziende agricole e zootecniche esistenti (**a titolo esemplificativo: silos, depositi, ricoveri per bestiame, serre**), previa analisi di soluzioni **alternative**;

- d) Nuova realizzazione mobilità dolce previa analisi soluzioni alternative e valutazione esigenza di interventi di mitigazione **pericolosità**;
- e) Interventi minori di ampliamento, estensione e collegamento in ambito comunale o sovracomunale previa analisi soluzioni **alternative**;
- f) interventi di **nuova costruzione o di ampliamento** di impianti di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori, previa analisi soluzioni alternative, realizzazione di interventi di mitigazione **pericolosità**;
- g) **interventi per la realizzazione o l'ampliamento di** parcheggi pubblici o ad uso pubblico o **privati** all'aperto a **raso**, previa analisi soluzioni alternative, valutazione esigenza di interventi di mitigazione **pericolosità**;
- h) Rinnovo (senza ampliamento) di attività estrattive e ripristino ambientale previa valutazione pericolosità sull'intero versante a stato attuale e con riduzione pericolosità a stato finale del fronte di scavo.

E) Interventi consentiti per i quali il piano non richiede parere PAI (P3)

- 5. Nelle aree di versante a pericolosità elevata (P3) non è richiesto il parere PAI per i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
 - a) **interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001**, previa "verifica tecnica NTC2018" agli atti del procedimento autorizzativo solo con opere, macchinari edili o azioni anche provvisorie che comportino aggravamento delle condizioni di **rischio**;
 - b) **interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, purché non comportino scavi o movimenti di terra significativi, né opere strutturali o interventi incidenti sulla stabilità del versante e sul regime delle acque superficiali e del drenaggio; ove applicabile, è acquisita agli atti attestazione asseverata di non aggravamento ai sensi dell'art. 8, comma 2;**
 - c) **interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001;**
 - d) **interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001**, compresa demolizione e ricostruzione senza ampliamento di superficie e volume, né di carico antropico o **urbanistico**;
 - e) **interventi di demolizione senza ricostruzione;**

- f) Costruzione modesti manufatti e sistemazioni esterne a servizio di opere pubbliche o di pubblico interesse previa analisi soluzioni **alternative**;
- g) Cambi di destinazione d'uso dei manufatti esistenti (senza opere) solo senza incremento del carico urbanistico e carico antropico o che comunque non comporti aumento di esposizione e **vulnerabilità**;
- h) Interventi privati per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti (solo se l'opera è in rapporto funzionale all'edificio principale, non comporta nuove volumetrie e non aggrava le condizioni di instabilità dell'area in **frana**);
- i) **installazione di pannelli** solari termici e fotovoltaici **a servizio degli edifici esistenti**, posti **sulle coperture degli edifici e delle pertinenze fuori terra già esistenti e legittimamente realizzate, senza incremento di sagoma o ingombro, senza scavi, fondazioni o plinti e senza installazioni a terra; restano esclusi dal presente punto le opere connesse e le infrastrutture indispensabili (quali, a titolo esemplificativo, cabine, trasformatori, nuovi tracciati/linee di connessione, viabilità tecnica), che sono disciplinate secondo la loro specifica natura e soggette ai pareri eventualmente previsti**;
- j) Interventi obbligatori richiesti da specifiche norme di settore (purché non si aggravino le condizioni di **rischio**);
- k) Impianti tecnologici, accessori pertinenziali alle infrastrutture esistenti previa analisi soluzioni alternative, solo se l'opera è in rapporto funzionale all'infrastruttura e non aggrava le condizioni di instabilità dell'area in **frana**;
- l) **manutenzione** ordinaria di infrastrutture **a rete, ivi incluse le infrastrutture elettriche, viarie e ferroviarie**;
- m) Manutenzione straordinaria e adeguamento in senso lato previa analisi soluzioni **alternative**;
- n) Elementi accessori alle infrastrutture (cabine, shelter, e **similari**);
- o) **installazione di antenne**, torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, previa analisi soluzioni alternative, valutazione esigenza di interventi di mitigazione **pericolosità**;
- p) Ristrutturazione, riconversione e manutenzione impianti di stoccaggio di combustibili fuori terra solo con riduzione di pericolosità e/o **rischio**;
- q) Occupazioni temporanee (cantieri **per** opere pubbliche e di pubblico interesse)

solo previa analisi di soluzioni alternative, e previa adozione di misure di prevenzione e gestione del rischio in fase di cantiere (organizzazione e sicurezza, monitoraggi, piani di emergenza e procedure operative), tali da non determinare incremento delle condizioni di pericolosità e/o di rischio;

- r) **opere** temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere **geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi**;
- s) Nuovi **interventi e** ampliamenti di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto, di proprietà pubblica, **solo in assenza di soluzioni alternative e senza incremento del carico antropico**, previa valutazione **dell'esigenza e/o realizzazione** di interventi di mitigazione **della pericolosità. Restano comunque ammessi gli adeguamenti funzionali e di sicurezza che non comportino incremento di capacità o fruizione, previa analisi di soluzioni alternative**;
- t) Adeguamento di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto, di proprietà privata, **solo se non comporti incremento del carico antropico e** previa analisi **di soluzioni alternative. Eventuali ampliamenti sono ammessi solo in assenza di soluzioni alternative e alle condizioni di cui alla lettera s)**;
- u) **realizzazione o ampliamento di spazi verdi e aree ludiche con o senza fini di lucro**, previa analisi di soluzioni **alternative, purché non configurino attrattori di permanenza stabile e non comportino incremento del carico antropico, e con previsione di eventuali misure di gestione/limitazione dell'accesso in coerenza con la pianificazione di protezione civile**;
- v) **interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino modifica sostanziale della morfologia del territorio e alterazione permanente dello stato dei luoghi**, in conformità ai regolamenti regionali **ove vigenti**;
- w) **interventi finalizzati al superamento/eliminazione delle barriere architettoniche su edifici e pertinenze esistenti, secondo la seguente articolazione:**
 - w.1) **interventi di carattere non strutturalmente incidente che non comportino scavi o movimenti di terra significativi, né nuove fondazioni o opere di sostegno, né interventi incidenti sulla stabilità del versante e sul regime delle acque superficiali e del drenaggio, e che non determinino incremento del carico antropico o urbanistico; ove applicabile, è acquisita agli atti attestazione asseverata di non aggravamento ai sensi dell'art. 8, comma 2;**

w.2) qualora gli interventi comportino la realizzazione di ascensori esterni e/o di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio o comunque opere strutturalmente incidenti, essi sono ammessi a condizione che non aggravino le condizioni di instabilità dell'area e previa Verifica Tecnica ai sensi dell'art. 8 (commi 1 e 3), da acquisire agli atti del procedimento autorizzativo.

- x) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni di pertinenza degli edifici esistenti, anche per aree di sosta, a condizione che non comportino modifica della morfologia del territorio, né alterazione delle condizioni di stabilità del versante e del regime delle acque superficiali;
- y) interventi per la realizzazione o l'ampliamento di opere di recinzione muraria, a condizione che non aggravino le condizioni di instabilità dell'area;
- z) opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, con esclusione di qualsiasi uso abitativo ancorché non stanziale, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

Art. 11 - Disciplina delle aree di versante a pericolosità media (P2) e bassa (P1)

A) Interventi consentiti previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale (P2-P1)

1. Nelle aree di versante a pericolosità media (P2) e bassa (P1) sono **consentiti**, previo parere **vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale**, i seguenti:
 - a) **interventi** per la mitigazione del rischio idrogeologico e **il** monitoraggio dei fenomeni.

B) Interventi consentiti previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale e previo parere della Regione, o degli enti da quest'ultima delegati con provvedimenti legislativi e amministrativi (P2-P1)

1. Nelle aree di versante a pericolosità media (P2) e bassa (P1) sono **consentiti**, previo parere **vincolante** dell'Autorità di **bacino distrettuale e previo parere** della Regione, o **degli enti** da quest'ultima delegati con provvedimenti **legislativi e amministrativi**, i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia **del territorio. I pareri di**

competenza di AUBAC e della Regione/enti delegati sono acquisiti e resi nell'ambito del medesimo procedimento dall'ente procedente competente, anche in Conferenza di servizi ove attivata, senza duplicazioni istruttorie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 19 delle presenti Norme:

- a) nuove attività estrattive.

C) Interventi consentiti previo parere della Regione o degli enti da essa delegati con provvedimenti legislativi e amministrativi (P2-P1)

1. Nelle aree di versante a pericolosità media (P2) e bassa (P1) sono **consentiti**, previo parere della **Regione o degli enti da essa delegati** con provvedimenti **legislativi e amministrativi, ove previsto dall'ordinamento regionale e dalle deleghe vigenti**, i seguenti interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio:
 - a) **interventi** di tutela, salvaguardia, manutenzione e restauro del patrimonio storico-culturale, ove assoggettati a parere regionale o di enti delegati ai sensi della normativa vigente (d.lgs. 42/2004 e normativa regionale applicabile);
 - b) rinnovo (senza ampliamento) di attività estrattive e ripristino ambientale;
 - c) nuove volumetrie o ampliamenti con incremento significativo dell'esposizione e/o del carico antropico;
 - d) scavi, rilevati, rimodellazioni del terreno, sbancamenti o riporti idonei a modificare l'equilibrio del pendio;
 - e) opere di sostegno/contenimento, opere strutturali sul versante e/o interventi che incidano sulla stabilità dei terreni;
 - f) modifiche del reticolo di drenaggio o del regime delle acque superficiali, inclusa la realizzazione di canalizzazioni, tombamenti, captazioni o impermeabilizzazioni estese tali da alterare in modo significativo i deflussi;
 - g) realizzazione o ampliamento di infrastrutture e impianti, o comunque opere che, per natura, dimensione o localizzazione, risultino potenzialmente incidenti sulle condizioni di stabilità del versante.

D) Interventi per i quali il Piano non richiede parere PAI (P2-P1)

2. Ferme restando le disposizioni delle Sezioni A, B e C, nelle aree di versante a

pericolosità media (P2) e bassa (P1) non è richiesto il parere PAI per **gli** interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del **territorio diversi da quelli disciplinati nelle predette Sezioni A, B e C, purché ricorrano congiuntamente tutte le seguenti condizioni (a–d), valutate con riferimento agli effetti dell'intervento anche cumulativamente:**

- a) **non determinino un incremento significativo delle condizioni di pericolosità e/o di rischio da frana, né un incremento significativo dell'esposizione (persone e beni), anche in relazione alla destinazione d'uso;**
- b) **non comportino alterazioni permanenti e significative dell'assetto morfologico del versante, del regime delle acque superficiali e del drenaggio, né interventi di scavo/rilevato, sbancamento, riporti o modellazioni del terreno tali da modificare l'equilibrio del pendio;**
- c) **non introducano nuovi carichi permanenti significativi, né opere di sostegno/contenimento o altre opere strutturali incidenti sulla stabilità del versante;**
- d) **siano corredati, ove applicabile, da attestazione asseverata di non aggravamento ai sensi dell'art. 8, comma 2, e/o dalla verifica tecnica di cui all'art. 8, comma 3, da acquisire agli atti del procedimento edilizio/autorizzativo.**

2-bis. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 è accertata dall'ente procedente nell'ambito del procedimento di competenza, sulla base dell'attestazione asseverata di non aggravamento e/o della verifica tecnica di cui all'art. 8, da acquisire agli atti. Qualora l'ente procedente ritenga non univoca la sussistenza delle predette condizioni, l'intervento è assoggettato, ove ricorrano i presupposti di competenza, al parere di competenza della Regione o degli enti da essa delegati ai sensi della Sezione C. In difetto di presupposti di competenza regionale, l'ente procedente conclude l'istruttoria sulla base della documentazione di cui all'art. 8, richiedendo, ove necessario, integrazioni o approfondimenti.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 19 delle presenti Norme in merito alle condizioni di sicurezza, alle verifiche tecniche e alle modalità di acquisizione dei pareri nell'ambito del procedimento dell'ente procedente competente, anche in Conferenza di servizi ove attivata, senza duplicazioni istruttorie.

PARTE QUARTA - ELEMENTI GEOMORFOLOGICI POTENZIALMENTE PERICOLOSI

Art. 12 - Aspetti generali

1. Le aree in cui sono ricompresi elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi, cartografate e/o disciplinate da almeno uno dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatti dalle previgenti Autorità di Bacino istituite ai sensi della legge n. 183/1989, ma non direttamente identificabili come frane in base alla tipologia e allo stato di attività, quali aree di attenzione da frana, cavità sotterranee (naturali, antropiche), scarpate morfologiche di varia origine e graphicismi lineari da scarpata, frane non classificate o non cartografabili, elementi non cartografabili o non definiti, aree a rischio puntuale e/o lineare da frana e in generale tutte le forme assimilabili a ciascuna di tali fenomenologie, non sono oggetto della disciplina direttamente prescrittiva di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 delle presenti NTA, associata al livello di pericolosità risultante nella Carta della Pericolosità, ma sono comunque soggette alle specifiche indicazioni contenute del presente articolo.
2. La trasposizione delle aree di cui al comma 1 è riportata nell'elaborato cartografico "Mappa degli elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi".
3. All'interno delle aree riportate nella "Mappa degli elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi", per ogni trasformazione territoriale, compresi gli interventi diretti, la compatibilità con le condizioni di potenziale pericolo è verificata con specifico riferimento al Cap. 6.3 delle NTC2018 approvate con DM 17/01/2018 ed asseverata dal tecnico responsabile.
4. La documentazione relativa agli studi di cui al comma 3 è trasmessa dal soggetto attuatore al comune e alla **Regione**. La **Regione** valuta l'aggiornamento dello stato delle conoscenze ai fini della caratterizzazione di cui all'art. 7, comma 1, **e, qualora ne sussistano i presupposti**, avvia l'istruttoria per l'aggiornamento della Carta della Pericolosità secondo le procedure stabilite all'articolo 20.
5. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio, le Regioni possono disciplinare le modalità di gestione delle aree oggetto del presente articolo, fermo restando che la "Mappa degli elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi" ha funzione conoscitiva e non costituisce perimetrazione ai sensi dell'art. 7; qualora gli approfondimenti tecnico-specialistici consentano di caratterizzare un fenomeno come frana ai sensi dell'art. 7, l'eventuale perimetrazione e classificazione ai fini dell'applicazione delle presenti Norme è effettuata esclusivamente mediante le procedure di aggiornamento di cui all'art. 20.

Art. 13 - Aree di attenzione da frana

1. Sono indicate come “aree di attenzione da frana” quelle porzioni di territorio dichiarate nei vigenti PAI di riferimento potenzialmente interessate da fenomeni geomorfologici per le quali, in assenza dei dati caratteristici (perimetro, tipologia, stato di attività) per la classificazione del livello di pericolosità, sono comunque necessari studi, rilievi e indagini di dettaglio volti alla valutazione delle effettive condizioni di pericolosità idrogeologica.
2. In tali aree le verifiche previste dalle vigenti norme tecniche statali, ed in particolare dalle NTC2018, o da norme e regolamenti regionali, eseguite e sottoscritte da uno o più tecnici abilitati che ne sono responsabili, assolvono alle medesime finalità degli studi indicati per tali aree dai Piani previgenti.
3. Il progetto di trasformazione del territorio contiene uno specifico elaborato che asseveri la sussistenza delle condizioni di sicurezza dell'area interessata e delle opere nelle condizioni *ante*, *post* e *in corso* di esecuzione.

Art. 14 - Cavità sotterranee - sprofondamenti – cavità di origine antropica e/o naturale

1. In corrispondenza delle aree del distretto caratterizzate dalla presenza di cavità sotterranee, sprofondamenti e fenomenologie analoghe, **di origine antropica e/o naturale**, censite nei PAI previgenti o negli elaborati a corredo di strumenti di pianificazione locale, in cataloghi di fonte ufficiale o comunque note, le verifiche previste dalle norme tecniche ordinarie, ed in particolare dal **D.M. 17/01/2018 (NTC2018)**, eseguite e sottoscritte da uno o più tecnici abilitati che ne sono responsabili, **assolvono alle medesime finalità degli studi indicati per tali aree dai Piani previgenti.**
2. **Qualora dagli esiti delle verifiche risulti la necessità di aggiornare il quadro conoscitivo (inclusa l'eventuale individuazione/riconoscimento di fenomenologie assimilabili ai dissesti riconducibili alla tipologia di cui all'art. 7), il soggetto esecutore trasmette al Comune e alla Regione competenti una relazione descrittiva dell'area e degli esiti delle verifiche, comprensiva delle indicazioni utili alla pianificazione locale e alle eventuali procedure di aggiornamento del PAI.**
3. **Il Comune valuta gli elaborati pervenuti e, qualora risulti opportuno o necessario avviare la procedura di aggiornamento della carta della**

pericolosità, trasmette la documentazione alla Regione territorialmente competente per le verifiche di competenza; la Regione cura, secondo le proprie procedure e nel rispetto delle banche dati di settore, la successiva integrazione nei cataloghi/banche dati ufficiali, ivi incluso il Data Base Nazionale Sinkhole ove applicabile, e svolge l'istruttoria ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di aggiornamento di cui all'art. 20.

Art. 15 - Scarpate

1. In corrispondenza delle aree del distretto caratterizzate dalla presenza di scarpate **morfologiche (naturali o antropiche)** censite nei PAI previgenti o negli elaborati a corredo **degli** strumenti di pianificazione **territoriale e urbanistica, ovvero riscontrate in sede istruttoria dall'autorità procedente sulla base di evidenze oggettive e documentate (rilievi, elaborati tecnici, documentazione fotografica e/o altre evidenze disponibili)**, le verifiche **geologiche, geotecniche e di stabilità** previste **dalla normativa tecnica vigente**, ed in particolare dalle **NTC 2018 e dalla relativa circolare applicativa, nonché da eventuali** norme e regolamenti regionali, **asseverate da tecnico abilitato e iscritto all'Albo, secondo le specifiche competenze**, sono estese **a un intorno adeguato e motivato** dell'elemento morfologico **ritenuto significativo, in relazione** alla possibile evoluzione e **ai potenziali cinatismi a monte e a valle; ove esistenti, le verifiche sono svolte anche in conformità a indirizzi tecnici regionali e/o distrettuali emanati in materia, ove coerenti con le presenti Norme.**
2. Qualora dagli esiti delle verifiche risulti configurarsi l'effettiva presenza di un fenomeno franoso di cui sia possibile la caratterizzazione basata sugli indicatori di cui all'art. 7, comma 1, il soggetto esecutore trasmette al Comune e alla Regione competenti una relazione descrittiva dell'area oggetto di verifica e degli esiti delle verifiche medesime, **corredata dagli elementi tecnici e documentali necessari ai fini delle valutazioni di competenza.**
3. **Il Comune valuta gli elaborati pervenuti e, qualora risulti opportuno o necessario avviare la procedura di aggiornamento del Piano, trasmette la documentazione alla Regione competente per le verifiche di competenza e per i successivi adempimenti previsti dalle presenti Norme.**

Art. 16 - Frane non cartografabili

1. In corrispondenza delle aree del distretto caratterizzate dalla presenza di frane

“non cartografabili” o assimilabili, che siano state censite nei PAI previgenti o nei cataloghi o negli elaborati a corredo di strumenti di pianificazione locale, le verifiche previste dalle vigenti norme tecniche statali, ed in particolare dalle NTC2018, o da norme e regolamenti regionali, sottoscritte da uno o più tecnici abilitati, sono estese all’intorno dell’elemento morfologico valutato significativo rispetto alla sua possibile evoluzione. **Le risultanze di studi locali, ivi inclusi gli Studi di microzonazione sismica ove disponibili, costituiscono elementi conoscitivi utili ai fini del quadro di piano ed eventualmente delle procedure di aggiornamento di cui all’art. 20.**

2. Qualora dagli esiti delle verifiche risulti l’effettiva presenza di un fenomeno franoso di cui sia possibile la caratterizzazione in accordo con gli indicatori di cui all’art. 7, comma 1, il soggetto esecutore trasmette al Comune e alla Regione competenti una relazione descrittiva dell’area oggetto di verifica e degli esiti delle verifiche medesime, comprensivi di tutte le indicazioni di riferimento.
3. Il Comune valuta gli elaborati pervenuti e, in caso risultasse opportuno o necessario avviare la procedura di aggiornamento del Piano, trasmette la documentazione alla Regione per le verifiche di competenza.

Art. 17 - Atlante del rischio da frana dell’ex PAI del bacino del F. Tevere

1. Le aree cartografate nel previgente PAI del bacino del F. Tevere come “aree a rischio” sono soggette a rivalutazione, tramite approfondimenti condotti da AUBAC anche in collaborazione con enti di ricerca ed enti territoriali, finalizzati alla definizione della tipologia e dell’attività dei fenomeni gravitativi presenti.
2. Qualora per tali finalità risulti necessario l’esame di sito, gli studi comprendono la compilazione della “Scheda rilevamento frane” di cui all’Allegato 5) alle Norme e l’analisi dei dati interferometrici secondo le **Linee Guida AUBAC per l’utilizzo dei dati interferometrici satellitari (PS-InSAR).**
3. Gli esiti degli studi costituiscono approfondimento del quadro conoscitivo cui consegue, nel rispetto delle procedure stabilite all’articolo 20, l’aggiornamento della pianificazione distrettuale.

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI COMUNI DI COORDINAMENTO, AGGIORNAMENTO DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ E MODIFICHE AL PIANO, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Oggetto dei pareri di AUBAC

1. **Nei casi di interventi consentiti dalla parte Terza delle presenti Norme, per i quali è previsto l'esame da parte dell'Autorità di bacino, l'espressione del parere ha per oggetto la valutazione di compatibilità dell'intervento di trasformazione del territorio proposto al fine di verificare che esso non determini l'aggravamento delle condizioni di rischio e/o di pericolosità delle aree da esso interferite e, in particolare:**
 - a) la verifica del grado di approfondimento conseguito rispetto al quadro conoscitivo disponibile e **l'adeguatezza degli elaborati tecnico-specialistici prodotti in relazione alla tipologia e alla complessità dell'intervento;**
 - b) la valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni dell'assetto geomorfologico locale e con **i possibili scenari evolutivi del dissesto, anche in relazione alla fase di cantiere;**
 - c) **la verifica dell'assenza di incremento del rischio e/o della pericolosità, nonché la coerenza con** gli obiettivi di sicurezza e di durabilità dell'intervento stesso;
 - d) **nel caso di opere e interventi finalizzati alla mitigazione del rischio geomorfologico, la valutazione della coerenza e dell'efficacia delle misure proposte rispetto all'obiettivo specifico della riduzione del livello di rischio e/o della pericolosità.**

Art. 19 – Modalità di richiesta ed espressione del parere da parte di AUBAC

1. In caso di progetti di opere o interventi pubblici, o di interesse pubblico, consentiti espressamente dalla disciplina specifica **dell'area** a pericolosità da frana, **per i quali** le presenti Norme prevedono l'esame da parte di AUBAC, l'Autorità esprime il proprio parere vincolante **ai soli fini della compatibilità con il presente PAI** in sede di Conferenza di Servizi indetta dall'amministrazione procedente **ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nel rispetto degli istituti e dei termini procedurali previsti dalla medesima legge.**

2. In caso di progetti di opere o interventi ad iniziativa privata, consentiti espressamente dalla disciplina specifica relativa all'area a pericolosità da frana, dei quali le presenti Norme prevedono l'esame da parte di AUBAC, la richiesta di parere è **presentata** esclusivamente dall'Ente **precedente** competente **per il rilascio del relativo provvedimento autorizzativo**, sia esso Regione, Provincia, Città metropolitana o Comune. In tali fattispecie, **la richiesta di parere è procedibile e completa solo se corredata della documentazione necessaria di cui all'Allegato 2) alle presenti Norme e della** relazione/parere di compatibilità urbanistico-edilizia dell'Ente competente, che dovrà quindi essere trasmessa insieme alla documentazione **medesima**. **Ove, ai sensi delle presenti Norme, sia necessario acquisire la relazione/parere di compatibilità urbanistico-edilizia e il parere di AUBAC nell'ambito di un medesimo procedimento, l'Ente precedente può acquisire gli atti nell'ambito di Conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.**
3. In caso di richiesta di parere su progetti per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio geomorfologico, alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione tecnica da redigersi secondo le specifiche di cui all'Allegato 3) alle presenti **Norme**.
4. **Per tutti i pareri e le valutazioni di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale previsti dalle presenti Norme, qualora non acquisiti nell'ambito di una Conferenza di servizi, l'Autorità rende il proprio parere nei termini e con le modalità procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., decorrenti dalla data di ricezione, da parte di AUBAC, dell'istanza dichiarata completa e procedibile dall'Ente precedente competente, corredata della documentazione tecnica necessaria. L'eventuale incompletezza documentale è accertata dall'Ente precedente ai fini della procedibilità dell'istanza; in tali casi l'Ente precedente richiede al proponente le integrazioni necessarie, e trasmette l'istanza ad AUBAC solo a seguito della sua completezza e procedibilità ai fini istruttori. Qualora, ricevuta l'istanza dall'Ente precedente, AUBAC rilevi che la documentazione necessita di ulteriori integrazioni istruttorie ai fini del parere di competenza, AUBAC ne dà comunicazione all'Ente precedente entro dieci (10) giorni dalla ricezione dell'istanza, con sospensione dei termini relativi al procedimento di competenza di AUBAC, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste. Decorso inutilmente il termine applicabile, eventualmente sospeso per le integrazioni di cui al periodo precedente, senza che AUBAC abbia comunicato il proprio parere o richiesto ulteriori integrazioni, l'Ente precedente può provvedere all'acquisizione del parere mediante Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale AUBAC è tenuta a partecipare. Resta fermo che il parere dell'Autorità di bacino distrettuale non si forma per silenzio.**

5. In caso di richiesta di modifica e aggiornamento delle aree a pericolosità da frana, l'istanza è presentata all'Autorità di bacino esclusivamente per il tramite dell'amministrazione regionale territorialmente competente secondo le modalità di cui all'articolo successivo. In caso di istanza procedibile, il parere e la proposta di aggiornamento sono elaborati e approvati dagli organi dell'Autorità di bacino.

Art. 20 – Procedure di aggiornamento dei perimetri e dei livelli di pericolosità e di rischio

1. In relazione ai propri compiti istituzionali, al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni ambientali, culturali, economici e sociali, l'Autorità di bacino sviluppa le attività relative all'aggiornamento **delle Carte della Pericolosità e del Rischio di cui all'art. 7** e alla programmazione e attuazione delle relative misure, a carattere strutturale e non **strutturale, in coerenza con gli strumenti di programmazione e nell'ambito delle competenze e funzioni attribuite.**
2. L'aggiornamento ha per obiettivo quello di mantenere il più possibile allineati i livelli di pericolosità e di rischio da frana contenuti negli strumenti di pianificazione con quelli effettivamente presenti nelle diverse realtà territoriali a seguito di studi, monitoraggi e interventi di mitigazione del rischio, o di aggravamento o innesco di fenomeni di neoformazione per effetto di eventi meteo-climatici **avversi, sismici** o variazioni d'uso dei suoli, o di analisi territoriali e locali svolte anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali di acquisizione dati e di simulazioni che consentano di elaborare scenari di sempre maggior dettaglio e precisione.
3. **Tale attività è svolta dall'Autorità nell'esercizio delle proprie competenze tecniche e nel perseguimento delle finalità istituzionali di tutela ed è finalizzata ad assicurare l'aggiornamento continuo del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio e, conseguentemente, la tutela della pubblica incolumità.**
4. **Gli aggiornamenti delle aree di pericolosità e di rischio possono riguardare porzioni di territorio di qualsiasi estensione (puntuali o per ambiti amministrativi o di bacino omogenei), e sono disposti ogniqualvolta emergano nuovi elementi conoscitivi (dati, rilievi, modellazioni, monitoraggi, studi), ovvero si accertino condizioni che, a seguito di interventi o eventi di dissesto, rendano necessario procedere alla perimetrazione e classificazione di nuove aree o a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree già censite nella Carta della Pericolosità e nella Carta del Rischio.**

5. **Le proposte-puntuali** di aggiornamento della Carta della Pericolosità e/o della Carta del **Rischio** del PAI distrettuale possono essere presentate dall'amministrazione regionale territorialmente competente, **anche a seguito di eventi calamitosi, sulla base delle istruttorie svolte dalle strutture regionali competenti, ivi incluse quelle di protezione civile, attraverso apposita istanza nella quale sono indicate le motivazioni della richiesta e alla quale è allegata la documentazione prevista dalle presenti Norme (come da Allegato 4) nonché, in caso di richiesta originata da altri soggetti, la documentazione dell'istruttoria regionale.**
6. **Le disposizioni relative alla trasmissione di pacchetti massivi regionali, alle verifiche di completezza e conformità dei dataset, alle assimilazioni cautelative in caso di incompletezza degli attributi e alla rivalutazione di fenomeni censiti con metodologie storiche peculiari sono disciplinate dall'art. 20-bis.**
7. **Al fine di integrare l'interscambio di informazioni territoriali l'amministrazione regionale territorialmente competente può trasmettere ad AUBAC anche aggiornamenti meramente conoscitivi del quadro informativo, fondati su banche dati ufficiali e/o su dataset digitali standardizzati, che non comportino aggiornamento dei perimetri né variazione dei livelli di pericolosità e/o di rischio e che non producano effetti sull'applicazione delle presenti Norme. Tali aggiornamenti sono acquisiti e archiviati nel quadro conoscitivo distrettuale ai fini dell'allineamento delle conoscenze, con tracciabilità, metadati e versionamento delle informazioni recepite, restando ferma l'efficacia degli elaborati di Piano vigenti fino all'eventuale aggiornamento adottato secondo le procedure di cui al presente articolo.**
8. **La proposta di aggiornamento, d'ufficio o di istanza regionale, è elaborata dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale, ed è corredata dalla documentazione tecnica e cartografica necessaria a dimostrare la coerenza dell'aggiornamento con il quadro conoscitivo e con gli obiettivi del PAI. La Segreteria Tecnica Operativa può proporre l'apposizione di misure di salvaguardia.**
9. **L'Autorità convoca la seduta di Conferenza Operativa, da tenersi entro il termine massimo di quarantacinque (45) giorni dalla elaborazione della proposta di aggiornamento da parte della Segreteria Tecnica Operativa. Nel caso in cui la proposta di aggiornamento comprenda l'apposizione di misure di salvaguardia, la seduta di Conferenza Operativa è convocata entro il termine massimo di trenta (30) giorni. Nel corso della seduta, la Conferenza Operativa esprime il parere sulla proposta di aggiornamento e sulle misure di salvaguardia, ove proposte. In conformità allo Statuto vigente dell'Autorità, la Conferenza**

Operativa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti e approva i propri atti con deliberazioni adottate a maggioranza dei tre quinti dei presenti con diritto di voto.

- 10. Acquisito il parere della Conferenza Operativa, il Segretario Generale adotta con proprio decreto la proposta di aggiornamento (di seguito: “decreto di proposta”) e, sulla base del parere della Conferenza Operativa, può disporre contestualmente, ove necessario, l’apposizione di misure di salvaguardia immediatamente vincolanti. Il decreto è soggetto alle forme di pubblicazione di cui al comma 12. Le misure di salvaguardia restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento stesso e comunque non oltre i tre (3) anni.**
- 11. L’eventuale ammissibilità di nuovi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia conseguenti alla riduzione del rischio è subordinata all’approvazione della modifica cartografica, che può avvenire esclusivamente a valle del collaudo dell’opera di mitigazione, mediante la procedura di cui al presente articolo e, successivamente, è valutata secondo la disciplina dell’area risultante dall’aggiornamento approvato, restando ferme, fino a tale approvazione, le disposizioni e le misure di salvaguardia vigenti. Le variazioni della disciplina conseguenti a interventi di mitigazione sono efficaci esclusivamente a seguito dell’aggiornamento degli elaborati di Piano secondo il presente articolo. In caso di aggiornamenti che comportino una riduzione dei livelli di pericolosità e/o di rischio, AUBAC prescrive nel decreto obblighi di monitoraggio e di reportistica periodica finalizzati a verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato l’aggiornamento.**
- 12. Il decreto di proposta è pubblicato:**
 - a) sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Provvedimenti”;**
 - b) sul Bollettino Ufficiale della Regione territorialmente competente ovvero, qualora la proposta interessi il territorio di più Regioni, sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione territorialmente interessata;**
 - c) all’Albo Pretorio del Comune interessato o dei Comuni interessati.**
- 13. Contestualmente alla pubblicazione del decreto di proposta, sul WebGIS dell’Autorità è pubblicata la cartografia aggiornata e la relazione tecnico-illustrativa di riferimento. Il decreto è altresì trasmesso contestualmente alla Regione, alla Provincia e agli enti interessati, nonché al Comune o ai Comuni interessati ai fini della pubblicazione all’Albo Pretorio.**

14. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione decorre il termine di trenta (30) giorni per la presentazione di osservazioni. Qualora la proposta di aggiornamento interessi il territorio di più Regioni, il termine decorre dalla data dell'ultima delle pubblicazioni sui Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate. La Conferenza Operativa, con propria determinazione assunta in sede di espressione del parere sulla proposta di aggiornamento di cui al comma 9, può stabilire – in relazione alla complessità tecnico-istruttoria della proposta e/o all'estensione dell'ambito territoriale interessato e/o al numero degli enti coinvolti – un termine maggiore, comunque non superiore a sessanta (60) giorni complessivi. Il termine stabilito dalla Conferenza Operativa è recepito nel decreto di proposta di cui al comma 10 e nelle forme di pubblicazione di cui al comma 12. L'Autorità dà avvio all'istruttoria sulle osservazioni successivamente alla scadenza dell'ultimo dei termini regionali.
15. La Segreteria Tecnica Operativa cura l'istruttoria delle osservazioni eventualmente pervenute ed elabora la proposta definitiva di aggiornamento della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio, corredata degli esiti istruttori e delle eventuali controdeduzioni, di norma entro sessanta (60) giorni dall'avvio dell'istruttoria di cui al comma 14, tenuto conto della complessità e del numero delle osservazioni.
16. L'Autorità convoca la seduta di Conferenza Operativa, da tenersi entro il termine massimo di quarantacinque (45) giorni dalla elaborazione della proposta di aggiornamento definitivo da parte della Segreteria Tecnica Operativa. Nel corso della seduta, la Conferenza Operativa esprime il parere sulla proposta di aggiornamento definitivo. In conformità allo Statuto vigente dell'Autorità, la Conferenza Operativa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti e approva i propri atti con deliberazioni adottate a maggioranza dei tre quinti dei presenti con diritto di voto.
17. Acquisito il parere favorevole della Conferenza Operativa, l'aggiornamento è approvato in via definitiva con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale d'intesa con la Regione territorialmente competente ovvero, qualora l'aggiornamento interessi più Regioni, con ciascuna delle Regioni territorialmente interessate.
18. Le Regioni territorialmente interessate esprimono la propria intesa nella seduta di Conferenza Operativa per il tramite del componente delegato, nominato con decreto del Ministero dell'Ambiente emesso su proposta di designazione da parte della Regione stessa. L'eventuale diniego dell'intesa deve essere adeguatamente motivato. Qualora il delegato dichiari di non essere in

condizione di esprimere l'intesa nella seduta, la stessa è espressa dalla Regione entro il termine massimo di trenta (30) giorni dallo svolgimento della stessa, mediante comunicazione scritta inviata all'Autorità. Nelle more dell'acquisizione dell'intesa regionale il Segretario Generale dispone con proprio decreto l'apposizione di misure di salvaguardia sulla proposta di aggiornamento di cui al comma 10, ove non già previste.

19. L'assenza alla seduta di Conferenza Operativa del componente delegato chiamato ad esprimere l'intesa non preclude la prosecuzione del procedimento; in tal caso, il termine di trenta (30) giorni decorre dalla data di trasmissione del verbale della seduta alla Regione interessata. Decorso inutilmente il termine di cui al presente comma senza che sia pervenuta l'intesa o un motivato diniego, l'Autorità di bacino ne dà atto nel procedimento e rimette la questione alla Conferenza Istituzionale Permanente nella prima seduta utile, anche ai fini delle determinazioni di competenza. Restano ferme, nelle more, le eventuali misure di salvaguardia adottate ai sensi del presente articolo.
20. Il decreto segretariale di aggiornamento definitivo è trasmesso contestualmente alle Regioni territorialmente interessate ai fini della pubblicazione sui rispettivi Bollettini Ufficiali. Il decreto è efficace dalla data della prima pubblicazione su uno dei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione anche sui Bollettini Ufficiali di tutte le ulteriori Regioni territorialmente interessate, quale adempimento di pubblicità legale che non condiziona né sospende l'efficacia del decreto. A decorrere dalla predetta data di efficacia, le perimetrazioni e la disciplina conseguente all'aggiornamento si applicano uniformemente nell'intero ambito territoriale interessato, indipendentemente dalle successive pubblicazioni sui restanti Bollettini Ufficiali. Le modifiche approvate ai sensi del presente articolo costituiscono parte integrante del PAI e confluiscono nell'aggiornamento del PAI senza necessità di ulteriori procedimenti.
21. Ferme restando le forme di pubblicazione e consultazione di cui ai commi precedenti, l'Autorità può promuovere, nella fase di elaborazione della proposta o nella fase istruttoria sulle osservazioni, momenti di interlocuzione tecnica con gli enti territoriali interessati, finalizzati alla migliore comprensione degli elementi conoscitivi e degli effetti della proposta; tali interlocuzioni non costituiscono condizione di procedibilità e non sospendono i termini del procedimento.

22. Delle modifiche e aggiornamenti ai PAI approvati ai sensi del presente articolo è data comunicazione alla Conferenza Istituzionale Permanente nella prima seduta utile.

Art. 20-bis – Aggiornamenti su base regionale e casi speciali di aggiornamento del quadro conoscitivo

1. Al fine di assicurare l'allineamento tra il PAI distrettuale frane e gli strumenti di pianificazione e governo del territorio (piani regionali, PTC/PTCP, PRG e analoghi comunque denominati, nonché inventari e banche dati ufficiali), l'amministrazione regionale territorialmente competente può trasmettere ad AUBAC, con cadenza programmata (una tantum e/o periodica), anche in occasione di aggiornamenti significativi degli strumenti regionali e/o dei quadri conoscitivi ufficiali, secondo tempi e modalità definiti dall'amministrazione regionale, la proposta di aggiornamento del quadro dei fenomeni franosi riferita ad aree, tratti o ambiti di bacino omogenei, costituita da un dataset digitale tracciato e versionato e dalla relativa istruttoria e valutazione di merito. Il pacchetto contiene almeno: (i) geometrie e identificativi univoci dei fenomeni; (ii) tipologia/assimilazione e stato di attività conformi alla matrice di cui all'Allegato 1; (iii) evidenze e fonti (rilievi, aggiornamenti cartografici, atti tecnici, serie storiche, dati interferometrici ove disponibili); (iv) metadati, data e versione; (v) responsabile tecnico della trasmissione e dell'istruttoria regionale; (vi) mappatura degli attributi regionali ai campi minimi del presente Piano e alla matrice di cui all'Allegato 1. Resta fermo che l'istruttoria regionale costituisce base tecnico-conoscitiva e che l'assimilazione ai campi minimi e alle categorie della matrice dell'Allegato 1 avviene ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo distrettuale secondo le presenti Norme.
2. Ai fini della trasmissione di cui al comma 1, la Regione assicura che la proposta di aggiornamento sia strutturata in modo da consentire la riconduzione univoca delle informazioni ai campi minimi e alle categorie della matrice di cui all'Allegato 1, includendo, per ciascun elemento, lo stato di attività e la tipologia (ovvero la relativa assimilazione) e le evidenze a supporto. Ove la classificazione regionale non coincida con la matrice del presente Piano, la Regione fornisce la tabella di corrispondenza (mapping) e le motivazioni tecniche dell'assimilazione proposta, in coerenza con le evidenze e le fonti disponibili.
3. Nei casi in cui, negli inventari regionali o negli strumenti di pianificazione previgenti, lo stato di attività del dissesto risulti disponibile mentre la tipologia non sia definita, la proposta regionale può adottare una assimilazione tecnica di

prima approssimazione alla matrice di cui all'Allegato 1, attribuendo il fenomeno al gruppo "scivolamenti/colamenti/frane complesse/DGPV" ove coerente con le evidenze disponibili; in tal caso, ai fini della classificazione preliminare, la pericolosità è attribuita secondo Allegato 1, assumendo P2 per fenomeni quiescenti e P3 per fenomeni attivi. Resta fermo che l'assimilazione deve essere motivata sulla base delle evidenze e fonti trasmesse e che eventuali tipologie diverse sono trattate secondo le corrispondenti categorie e regole della medesima matrice, ove pertinenti. Tale assimilazione opera ai soli fini della prima trasposizione nel quadro conoscitivo e/o nelle carte del Piano e dell'applicazione delle presenti Norme, fermo restando l'eventuale successivo aggiornamento istruito secondo le procedure di cui all'art. 20.

4. Ricevuta la documentazione, AUBAC avvia l'istruttoria per la verifica di completezza e conformità (coerenza topologica, completezza degli attributi, tracciabilità delle fonti e versionamento). Qualora la documentazione risulti incompleta o necessiti di chiarimenti volti al superamento di eventuali incongruenze, AUBAC ne dà motivata comunicazione alla Regione e, acquisita la documentazione integrativa completa, procede all'istruttoria di merito.
5. Per i fenomeni che comportino variazioni rilevanti in aree con elevata esposizione o per interventi strategici, ovvero per i casi che richiedano approfondimenti specifici non espletabili in sede di aggiornamento a scala di ambito omogeneo, AUBAC può richiedere approfondimenti integrativi e/o la relazione istruttoria secondo la procedura ordinaria e la documentazione di cui all'Allegato 4.
6. Al fine di rivalutare fenomeni censiti in PAI previgenti caratterizzati da metodologie storiche peculiari non adottate nella matrice armonizzata distrettuale (quali, a titolo esemplificativo, la classificazione per criteri dimensionali e/o predittivi dell'evoluzione tendenziale desunta da fotogrammetria), l'istanza puntuale o di ambito omogeneo è ammessa esclusivamente nell'ambito delle procedure di cui all'art. 20 e non comporta modifiche dei criteri generali della matrice armonizzata. In tali casi, la Regione territorialmente competente trasmette un dataset digitale tracciato e versionato corredato da evidenze oggettive e verificabili per ciascun fenomeno, idonee a motivare l'eventuale aggiornamento dello stato di attività e/o della tipologia e, conseguentemente, della classe di pericolosità; resta ferma la facoltà dell'Autorità di richiedere approfondimenti integrativi e/o la relazione istruttoria secondo procedura ordinaria per i casi che presentino elevata complessità o impatti significativi su elementi esposti.

Art. 20-ter – Procedura di modifica del PAI distrettuale frane

- 1. Le modifiche del PAI distrettuale frane aventi ad oggetto disposizioni normative, criteri generali, principi di assetto, disciplina d'uso delle aree, coordinamento con altri strumenti di pianificazione ovvero ulteriori contenuti diversi dall'aggiornamento cartografico delle aree e della classificazione di pericolosità e di rischio disciplinato dall'articolo 20, sono proposte d'iniziativa dell'Autorità di bacino distrettuale, anche su eventuale impulso della Conferenza Istituzionale Permanente o dei singoli componenti della Conferenza Operativa.**
- 2. Le proposte di modifica sono trasmesse all'Autorità mediante istanza motivata, corredata della documentazione istruttoria necessaria a illustrare le ragioni, gli obiettivi e gli effetti della proposta, nonché la coerenza con il quadro normativo vigente e con gli obiettivi di tutela del Piano.**
- 3. Le proposte di modifica sono elaborate dalla Segreteria Tecnica Operativa, che ne cura l'istruttoria tecnico-giuridica, la verifica di coerenza con il quadro conoscitivo e con gli obiettivi del PAI, nonché la redazione del testo normativo e degli eventuali elaborati allegati.**
- 4. Conclusa l'elaborazione della proposta, l'Autorità convoca la Conferenza Operativa, da tenersi di norma entro quarantacinque (45) giorni dalla conclusione dell'istruttoria da parte della Segreteria Tecnica Operativa. La Conferenza Operativa esprime il proprio parere sulla proposta di modifica con deliberazione adottata secondo le modalità previste dallo Statuto vigente.**
- 5. Acquisito il parere favorevole della Conferenza Operativa, la proposta di modifica del Piano è sottoposta alla Conferenza Istituzionale Permanente, che adotta la proposta con propria deliberazione. La Conferenza Istituzionale Permanente può disporre l'applicazione di misure di salvaguardia.**
- 6. La deliberazione di adozione della proposta di modifica della Conferenza Istituzionale Permanente è pubblicata:**
 - a) sul sito istituzionale dell'Autorità, nella sezione "Amministrazione trasparente";**
 - b) sul Bollettino Ufficiale delle Regioni territorialmente interessate;**
 - c) mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**

7. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorre il termine di novanta (90) giorni per la presentazione di osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
8. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale è altresì attivata la fase di coordinamento istituzionale ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006. Nell'ambito di tale fase le Regioni territorialmente interessate convocano le Conferenze programmatiche per l'espressione del parere previsto dalla citata disposizione. Le Conferenze programmatiche si esprimono entro il medesimo termine di novanta (90) giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.
9. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni e acquisiti gli esiti delle Conferenze programmatiche, la Segreteria Tecnica Operativa cura l'istruttoria delle osservazioni eventualmente pervenute nonché dei contributi espressi in sede di Conferenza programmatica ed elabora la proposta definitiva di modifica di norma entro novanta (90) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7.
10. Conclusa l'elaborazione della proposta definitiva, l'Autorità convoca la Conferenza Operativa, da tenersi di norma entro quarantacinque (45) giorni dalla conclusione dell'istruttoria da parte della Segreteria Tecnica Operativa. La Conferenza Operativa esprime il proprio parere sulla proposta definitiva di modifica con deliberazione adottata secondo le modalità previste dallo Statuto vigente.
11. Acquisito il parere della Conferenza Operativa, la proposta definitiva di modifica è sottoposta alla Conferenza Istituzionale Permanente, che ne delibera l'adozione ai fini dell'approvazione secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 152/2006. La modifica del Piano è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate ed integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.
12. Le modifiche entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di approvazione di cui al comma 11, salvo diversa disposizione contenuta nel medesimo decreto, e costituiscono parte integrante del PAI distrettuale frane.
13. Nelle more dell'approvazione di cui al comma 11, la Conferenza Istituzionale Permanente può disporre, con la deliberazione di adozione della proposta di cui

al comma 5, misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, immediatamente vincolanti fino all'approvazione, e comunque per un periodo non superiore a tre (3) anni.

14. Ferma restando la procedura di cui ai commi precedenti per le modifiche del Piano, eventuali chiarimenti applicativi o interpretativi delle disposizioni contenute nel PAI distrettuale frane possono essere resi dall'Autorità mediante note interpretative di carattere generale, elaborate dalla Segreteria Tecnica Operativa, approvate con deliberazione della Conferenza Operativa e adottate con decreto segretariale. Tali note non comportano modifiche al contenuto normativo del Piano e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità nella sezione dedicata al PAI.

Art. 21 – Consultazione preliminare di AUBAC e accordi di collaborazione

1. Qualora le Regioni e/o gli enti pubblici territoriali e locali intendano avviare approfondimenti del quadro conoscitivo, studi, rilievi o attività istruttorie dai quali possano conseguire richieste di modifica o aggiornamento della cartografia di pericolosità e/o di rischio del presente Piano ai sensi dell'art. 20, essi informano l'Autorità di bacino fin dall'inizio delle attività, al fine di consentire all'Autorità di fornire linee di indirizzo utili al corretto svolgimento delle medesime, nonché di inserire la richiesta nell'ambito della programmazione distrettuale. Tale consultazione preliminare non costituisce condizione di procedibilità dei procedimenti di competenza delle amministrazioni interessate e non sospende i relativi termini.
2. AUBAC può adottare, previa deliberazione della Conferenza Operativa, linee guida attuative e indirizzi tecnico-applicativi contenenti criteri minimi e schemi standard per l'analisi delle soluzioni alternative e per le dichiarazioni di non delocalizzabilità di cui all'art. 4. Le linee guida hanno natura di indirizzo e supporto applicativo e non sono vincolanti, non costituiscono modifica delle presenti Norme, né introducono ulteriori presupposti di procedibilità o adempimenti rispetto a quelli espressamente previsti dal PAI e dalla normativa vigente. Nelle more dell'adozione delle linee guida, l'analisi comparativa è comunque svolta su base qualitativa, dando conto almeno dei fattori indicati all'art. 4, lettere n) e n-bis), mediante specifico elaborato allegato alla documentazione di progetto. Rientrano tra i documenti tecnico-applicativi di cui al presente comma anche le Linee Guida AUBAC per l'utilizzo dei dati interferometrici satellitari (PS-InSAR) richiamate tra gli elaborati di Piano all'art. 3.

3. **A fini di miglioramento continuo del quadro conoscitivo e di tempestiva individuazione di eventuali incongruenze cartografiche, AUBAC può attivare, d'intesa con le Regioni, un canale strutturato di segnalazione da parte di Comuni, enti territoriali e professionisti, secondo modalità operative rese pubbliche sul sito istituzionale. Le segnalazioni non costituiscono istanza di aggiornamento del Piano, che resta disciplinata dall'Art. 20.**
4. **Per gli ambiti territoriali di confine interessati da esigenze di coordinamento applicativo tra distretti idrografici contigui, AUBAC promuove forme di interlocuzione e coordinamento tecnico-istituzionale con le Autorità di bacino distrettuali interessate, anche nelle sedi di coordinamento previste dall'ordinamento e, ferme restando le attribuzioni ministeriali, al fine di perseguire coerenza applicativa e uniformità dei criteri nei Comuni di confine.**
5. **L'Autorità promuove la stipula di accordi con altri soggetti pubblici per lo svolgimento di attività finalizzate allo sviluppo del patrimonio conoscitivo e alla individuazione delle strategie di prevenzione e tutela attraverso apposite indagini, studi e approfondimenti tecnico-scientifici. A tali fini, l'Autorità può altresì promuovere forme di collaborazione con gli ordini professionali.**
6. **L'Autorità promuove altresì, in collaborazione con le Regioni interessate, iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tecnici e operatori pubblici in materia di rischio idrogeologico e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la diffusione di buone pratiche e l'eventuale costituzione di presidi/uffici tecnici specializzati per la rilevazione e lo studio dei fenomeni idrogeologici sul territorio del distretto. A tali fini, l'Autorità può promuovere forme di collaborazione con gli ordini professionali territorialmente competenti, limitatamente ad attività di formazione e disseminazione.**

Art. 22 - Cessazione di efficacia e disapplicazioni, norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente PAI distrettuale cessano di avere efficacia prescrittiva le disposizioni dei seguenti strumenti di pianificazione, elencati secondo i rispettivi attinenti bacini idrografici individuati all'art. 1, limitatamente alla disciplina dell'assetto geomorfologico ivi contenuta:
 - 1.1 PAI Bacini dell'ABRUZZO - PAI interregionale F. SANGRO, approvato con deliberazione n. 947 del 29/01/2008 del Consiglio Regionale dell'Abruzzo - PAI Bacino Interregionale del F. Sangro approvato con deliberazione n. 103/5 del 27.05.2008 del Consiglio Regionale dell'Abruzzo e successivamente aggiornato con D.P.C.M. del 19/06/2019,

1.2 PAI interregionale del F. FIORA, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 20 del 20 giugno 2012 (B.U.R.L. n.39 del 21 agosto 2012) e con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana del 5 luglio 2006 n. 67 (B.U.R.T n. 32 del 9/8/2006),

1.3 PAI dei bacini LAZIALI, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 17 del 4 aprile 2012 (B.U.R.L. n. 21 del 7 giugno 2012 – supplemento ordinario n. 35),

1.4 PAI interregionale F. LIRI GARIGLIANO, approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 Gazzetta Ufficiale del 28/05/2007 n. 122 e successivamente con DPCM del 07/04/2011 (per i comuni di cui all'allegato B), pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 15/11/2011 n.266,

1.5 PAI interregionale F. MARECCHIA-CONCA, approvato dalle Regioni Emilia-Romagna con deliberazione Giunta Regionale n. 1703/2004, Marche con deliberazione Consiglio Regionale n. 139/2004 e Toscana con deliberazione Consiglio Regionale n. 115/2004 - Variante PAI Marecchia-Conca 2016 pubblicazione sulla GURI n. 261 del 21 ottobre 2020 (coerentemente con quanto previsto dalla Delibera CIP di adozione della Variante stessa (ex art. 8, Del. CIP, n.2, del 18/11/2019),

1.6 PAI dei bacini MARCHE, approvato con DACR n. 116 del 21.01.2004 e successivo **D.P.C.M.** 14 marzo 2022,

1.7 PAI F. OMBRONE, approvato con delibera di Consiglio regionale Toscana n. 12 del 25.01.2005,

1.8 PAI F. TEVERE, approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 (pubblicato nella G.U. n. 33 del 9 febbraio 2007), e aggiornamento adottato con D.P.C.M. del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 125 del 12 agosto 2013), D.P.C.M. del 4 giugno 2025 (pubblicato sulla G.U. n. **234 dell'8 ottobre 2025**) a titolo: "Variante alle norme tecniche di attuazione del piano di bacino del fiume Tevere, VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico - adozione misure di salvaguardia",

1.9 PAI Interregionale F. TRONTO, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale Marche n.81 del 29 gennaio 2008 (B.U.R.M. n°16 del 14/02/2008), con Deliberazione del Consiglio Regionale Abruzzo n.121/4 del 7 novembre 2008 (B.U.R.A. n°5 del 21/01/2009) e con Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.21 del 20 giugno 2012 (B.U.R.L. n°47 suppl.1 del 18/09/2012),

1.10 ulteriori atti di pianificazione, approvati in base a disposizioni previgenti dalle sopresse Autorità di bacino istituite ai sensi della legge n. 183/1989, disciplinanti

l'assetto di bacini idrografici prevalentemente esterni al **distretto idrografico** di competenza di AUBAC e attribuiti dall'art. 64 del d.lgs. n. 152/2006 ad altre Autorità **di bacino** distrettuali confinanti, limitatamente alle prescrizioni riguardanti le porzioni periferiche e/o residuali **di tali bacini ricadenti nel territorio** del distretto dell'Appennino **Centrale**, come **individuato dall'art. 1**, comma 1.

2. Dalla cessazione dell'efficacia prescrittiva delle disposizioni degli strumenti di pianificazione antecedenti al presente PAI, di cui al comma 1, la documentazione previgente continua ad esprimere le conoscenze acquisite nel tempo sugli assetti dei singoli ambiti interessati concorrendo, quale strumento di analisi, alla individuazione del quadro di riferimento per gli studi previsti dal presente PAI e all'implementazione di metodologie e tecnologie finalizzate al progressivo miglioramento del quadro **conoscitivo e alla definizione di buone pratiche di conoscenza e di intervento**.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente PAI, per le finalità di **armonizzazione** di cui all'art. 1 sono disapplicate in ambito distrettuale tutte le disposizioni previste dagli strumenti della pianificazione di bacino previgenti che prevedevano l'emissione da parte **dell'AUBAC** di pareri di compatibilità o di ammissibilità, provvedimenti abilitativi e di procedibilità, prese d'atto, pronunciamenti endoprocedimentali o nulla osta comunque denominati, sia nell'ambito di procedure abilitative urbanistico-edilizie che in quelle relative alla formazione di atti di pianificazione urbanistica o di settore, **quando** non previste espressamente dalle presenti NTA. **Restano fermi i pareri espressamente previsti dalle presenti Norme, nonché le modalità e i termini di cui agli artt. 18, 19 e 20.**
- 3-bis. **Gli atti di assenso, pareri e provvedimenti comunque denominati, rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente PAI ai sensi dei PAI previgenti, restano fermi nei limiti e per gli effetti propri del procedimento in cui sono stati resi, senza costituire titolo per l'applicazione di discipline difformi dalle presenti Norme per interventi e procedimenti successivi.**
4. Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente PAI si applica la normativa dei PAI di cui al comma 1, fatte salve eventuali misure di salvaguardia. Alle **modifiche** progettuali proposte successivamente alla data di entrata in vigore, si applica la normativa del presente Piano distrettuale frane.
- 4-bis. **Le istanze e i procedimenti edilizi in sanatoria/condono ai sensi della legge n. 47/1985, della legge n. 724/1994, del decreto-legge n. 269/2003 convertito con legge n. 326/2003 e s.m.i., relativi a manufatti esistenti ricadenti nelle aree a pericolosità e/o nelle aree a rischio del presente PAI distrettuale frane, sono assoggettati alle valutazioni e agli eventuali pareri/nulla-osta previsti dalle**

presenti Norme ai soli fini della compatibilità e della sicurezza, ferma restando la disciplina vigente in materia di legittimità edilizia. I pareri resi ai sensi del presente PAI non producono effetti di sanatoria, né sostituiscono i titoli edilizi previsti dalla normativa di settore; essi possono imporre misure di riduzione della vulnerabilità e di gestione del rischio, ove necessarie e compatibili con la natura del procedimento. Resta fermo che tali misure non possono comportare modifiche sostanziali dell'intervento oggetto di sanatoria/condono né determinare un ampliamento o una trasformazione dell'abuso, ma possono includere prescrizioni e opere strettamente funzionali alla sicurezza, ove ammissibili ai sensi della normativa vigente.

4-ter. I pareri, nulla osta, atti di assenso o altri provvedimenti comunque denominati, rilasciati in relazione a interventi di mitigazione del rischio geomorfologico anteriormente all'entrata in vigore del presente PAI ovvero anteriormente all'approvazione di successivi aggiornamenti del quadro conoscitivo e cartografico ai sensi dell'art. 20 o dell'art. 20-bis, conservano efficacia nei limiti del progetto assentito, fermo restando quanto previsto dai commi seguenti, nonché dei termini eventualmente stabiliti dal relativo provvedimento e dalla normativa di settore.

4-quater. Qualora i lavori relativi agli interventi di cui al comma 4-ter non siano stati avviati entro tre anni dal rilascio del titolo, ovvero risultino sospesi per oltre tre anni, ovvero non siano stati conclusi entro cinque anni, salvo diverso termine previsto dal provvedimento o dalla normativa di settore, l'avvio, la ripresa o il completamento dell'intervento sono subordinati alla presentazione di una verifica aggiornata della compatibilità geomorfologica e geotecnica del progetto e del permanere dei benefici attesi alla sua approvazione, riferita al quadro conoscitivo vigente comparato con le condizioni geologiche, geomorfologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e territoriali esistenti al momento della progettazione esecutiva, con riguardo anche a eventuali mutamenti del contesto di riferimento non ancora recepiti in formali aggiornamenti cartografici del Piano.

4-quinquies. La verifica di cui al comma 4-quater è altresì richiesta, indipendentemente dal decorso dei termini ivi previsti, qualora, successivamente al rilascio del titolo, siano sopravvenuti, nell'area interessata dall'intervento o nel relativo contesto geomorfologico di riferimento, elementi suscettibili di incidere sulla compatibilità dell'opera, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il degrado o l'ammaloramento delle opere già realizzate, modificazioni dell'uso del suolo, nuove opere o infrastrutture, variazioni morfologiche del versante, modificazioni del regime delle acque superficiali o

del drenaggio, eventi meteo-climatici o sismici significativi, esiti di monitoraggi, nuovi dati, studi o approfondimenti tecnico-scientifici, nonché aggiornamenti del quadro conoscitivo o cartografico ai sensi degli artt. 20 e 20-bis. Per gli interventi già concretamente avviati e in corso di regolare esecuzione, tale verifica è richiesta solo ove le sopravvenienze assumano carattere eccezionale e rilevante.

4-sexies. La verifica di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies è trasmessa ad AUBAC dall'ente procedente competente, corredata della documentazione tecnica necessaria. Per gli interventi pubblici di mitigazione del rischio geomorfologico finanziati o programmati da amministrazioni statali o regionali, la trasmissione avviene con il coinvolgimento della Regione territorialmente competente, anche ai fini del coordinamento con lo stato di attuazione dell'intervento, con il relativo finanziamento e con le eventuali esigenze di aggiornamento del quadro conoscitivo e cartografico. Qualora la verifica evidenzi la necessità di aggiornamento cartografico, si applicano le procedure di cui agli artt. 20 e 20-bis.

4-septies. La verifica di cui ai commi precedenti, volta all'accertamento dell'efficacia e della durabilità dell'intervento, non comporta di per sé la rinnovazione integrale del procedimento né la riprogettazione dell'intervento qualora accerti la sostanziale permanenza delle condizioni poste a base del progetto originario. Solo in presenza di mutamenti significativi del contesto geomorfologico di riferimento si procede, in misura proporzionata, all'adeguamento progettuale o a nuova valutazione ai sensi degli artt. 18 e 19 e, ove occorra, all'attivazione della procedura di aggiornamento di cui agli artt. 20 e 20-bis.

4-octies. Restano fermi gli effetti dei titoli relativi a opere già realizzate e collaudate. Le eventuali variazioni della pericolosità o del rischio conseguenti alla realizzazione degli interventi di mitigazione producono effetti ai fini della disciplina del Piano esclusivamente a seguito dell'approvazione del relativo aggiornamento cartografico ai sensi degli artt. 20 e 20-bis.

5. Per gli interventi di ricostruzione nei territori del distretto interessati da eventi sismici o **meteo-climatici** avversi, a seguito dei quali sia stata emanata la dichiarazione di stato di emergenza, le disposizioni del PAI **distrettuale frane**, qualora in contrasto con le norme attuative per il superamento dello stato emergenziale, non si applicano a condizione che venga effettuata da parte del soggetto attuatore una valutazione della compatibilità dell'intervento con la pericolosità idrogeologica dell'area e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio, nel rispetto delle norme tecniche ordinarie e dei criteri indicati nelle presenti Norme di Piano.

- 5-bis. Restano altresì ferme le previsioni, procedure e misure previste dalla disciplina speciale vigente in materia di ricostruzione post-sisma 2016, nonché gli atti e i pareri resi ai sensi della medesima, ferma restando la necessità di assicurare, in ogni caso, la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità e di rischio da frana e con gli obiettivi di sicurezza del presente Piano.**
6. Le disposizioni di cui al presente PAI distrettuale entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne dispone l'approvazione.

Allegati da 1 a 5

Testi non modificati rispetto alla versione adottata.